SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **26.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso *memorandum*.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 465 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL NEPAL

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Nepal, qui di seguito denominate "le Parti"

considerando la tradizionale e crescente collaborazione tra i due Paesi nei settori scientifico-tecnologico ed archeologico, sia in ambito nazionale che internazionale;

con l'intento di consolidare ed ampliare tale collaborazione per il conseguimento di altri scopi scientifici e culturali, in particolare nei settori della fisiopatologia, scienze dell'ambiente, geologia, geodesia, geofisica, botanica e zoologia, energia e nuovi materiali e nei settori della ricerca storica, filologica, epigrafica ed etnologica e nel restauro di siti e reperti archeologici, a beneficio delle comunita' scientifiche dei due Paesi;

prendendo atto con soddisfazione dell'accordo di collaborazione scientifica e tecnologica in atto tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed il Comitato per il Progetto Ev-K2-CNR e la Royal Nepal Academy of Science and Technology (RONAST), ed altre istituzioni scientifiche Nepalesi, concernente il Progetto Ev-K2-CNR ed i programmi di ricerca condotti nella Piramide Laboratorio-Osservatorio, accordo recentemente rinnovato per cinque (5) anni a partire dal primo gennaio 1996;

prendendo atto con soddisfazione dell'accordo di collaborazione tra l'Istituto di Studi per il Medio e Lontano Oriente (ISMEO) ora denominato Is. IAO (Istituto per l'Africa e l'Oriente), ed il Dipartimento di Archeologia del Governo di SM, firmato il 30 novembre 1984, che riguarda i settori della ricerca archeologica ed il restauro;

prendendo atto dell'avvenuta stipula di un Protocollo d'Intesa tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS-sezione speciale del Club Alpino Italiano) e l'Himalayan Rescue Association (HRA), firmato in Kathmandu il primo novembre 1991, che riguarda in particolare programmi di formazione sui metodi di intervento per il salvataggio in montagna, compresi i primi soccorsi;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti dichiarano il loro rispettivo interesse nello sviluppare ed ampliare la collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi assicurando la realizzazione di progetti di ricerca non limitati soltanto ai settori menzionati nel Preambolo.

ARTICOLO 2

A tal fine, le Parti auspicano che le loro istituzioni scientifiche, in primo luogo il CNR e l'Is. IAO da parte italiana ed il RONAST da parte Nepalese, ed altre istituzioni interessate nei due Paesi,

svolgano il compito di proporre e realizzare programmi congiunti di ricerca multidisciplinare, favorendo lo scambio di ricercatori ed organizzando Simposi, Seminari, Workshops e Mostre culturali.

ARTICOLO 3

Le Parti nei limiti stabiliti dalle loro leggi e regolamenti, permetteranno, in esenzione doganale, l'importazione temporanea o permanente di materiali ed attrezzature per uso esclusivo dei loro ricercatori e necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca.

Parimenti, le Parti rilasceranno gratuitamente i visti di entrata ed i permessi di viaggio per i soggiorni dei loro ricercatori nei loro territori e la proroga dei medesimi se necessario.

ARTICOLO 4

Nel quadro di questo Memorandum ed ai fini di ampliare la collaborazione scientifica in corso, le istituzioni dei due Paesi di cui all'Art. 2 potranno stipulare ulteriori specifici accordi.

ARTICOLO 5

Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore quando le due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Memorandum avra' validita' di cinque (5) anni, con rinnovo automatico per un eguale periodo di tempo, a meno che una delle Parti, attraverso i canali diplomatici, esprima la sua volonta' di porre termine al medesimo prima della data di scadenza.

Eventuali modifiche e/o aggiunte al presente Memorandum saranno oggetto di trattativa tra le Parti, ed una volta concordate, saranno confermate per iscritto in un documento aggiuntivo che formera' parte integrante del Memorandum medesimo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Kathmandu il 30.3.98 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gaetano ZUCCONI
Ambasciatore d'Italia
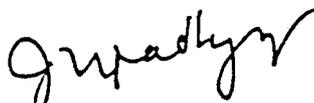
PER IL GOVERNO DEL REGNO
DEL NEPAL

Jagadishwor UPADHAYA
Secretary
Ministero della Scienza e Tecnologia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3779):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 gennaio 1999.

Assegnato dalla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 febbraio 1999, con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 maggio 1999 (atto n. 3779/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6100):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione 9 novembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 20 dicembre 1999 (atto n. 6100/*A* - relatore on. CIMADORO).

Esaminato in aula il 17 gennaio 2000 e approvato il 19 gennaio 2000.

00G0053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. **543.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 98/45/CE, che modifica la direttiva 91/67/CEE concernente norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 98/45/CE del Consiglio del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato *C;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante il regolamento per l'attuazione della citata direttiva 91/67/CEE;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;

Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, è modificato come segue:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* Il Ministero della sanità quando accerta, sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria, che tutto il territorio nazionale o parte di esso è indenne da una malattia menzionata nell'allegato *A,* colonna 1, dell'elenco III, presenta alla Commissione europea la documentazione necessaria, precisando in particolare:

a) la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni sul territorio;

b) i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca sierologica, virologica, microbiologica, patologica o parassitologica, nonché l'obbligo di denuncia della malattia alle autorità competenti;

c) la durata del periodo di sorveglianza effettuato;

d) i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.

2. Le zone considerate indenni da una malattia di cui all'allegato *A,* colonna 1, dell'elenco III, le specie sensibili a tale malattia nonché le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per l'introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle suddette zone sono stabilite in sede comunitaria. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di detti pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono essere accompagnati dal documento di trasporto conforme al modello che attesti che rispondono alle suddette garanzie complementari stabilito in sede comunitaria.»;

b) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* I modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali d'acquacoltura e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato *A,* nonché le modalità di estensione del sistema informatizzato di collegamento tra autorità competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti citati sono conformi a quelli stabiliti in sede comunitaria.»;

c) all'allegato *B* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al paragrafo I, lettera *B*, il secondo periodo del punto 2) è sostituito dal seguente: «Per due anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.»;

2) al paragrafo I, lettera *C,* il punto 2) è sostituito dal seguente:

«*2)* ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto alla lettera *B,* punto 2) salvo nel caso delle aziende senza riproduttori in cui la frequenza è ridotta ad una volta l'anno. Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato, con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 98/45/CE è pubblicata in G.U.C.E n. L 189 del 3 luglio 1998.

— La direttiva 91/67/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 046 del 19 febbraio 1991.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998». L'art. 3 e l'allegato *C* della succitata legge così recitano:

«Art. 3 *(Attuazione di direttive com comunitarie con regolamento autorizzato).* — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, deIla legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f), g)*e *h)* del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1, possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato *C.*

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo pu prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1, dell'art. 2».

«ALLEGATO *C*
(Articolo 3)

97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 2, della succitata legge così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1997 reca: «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/67CE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura».

Note all'art. 1:

— Per il titolo del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 16 del D.P.R. succitato, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16. — 1. I controlli sugli animali e sui prodotti dell'acquacoltura in provenienza da Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

1-bis. *I modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali acquacoltura e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato II dell'allegato* A, *nonché le modalità di estensione del sistema informatizzato di collegamento tra autorità competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti citati sono conformi a quelli stabiliti in sede comunitaria*».

— Si riporta il testo dell'allegato *B,* paragrafo I, lettere *B* e *C,* del citato D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, come modificato dal presente decreto:

«ALLEGATO *B*

ZONE RICONOSCIUTE

I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato *A).*

A. *(Omissis).*

B. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti:

1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all'allegato *A,* colonna 1 degli elenchi I e II;

2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale.

Per *due* anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei petiodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie.

Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

— un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

— un prelievo di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia, le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato *A,* colonna 1 degli elenchi I e II, possono conseguire il riconoscimento se:

a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;

b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno 10 anni durante il quale:

— tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli;

— è stato applicato un sistema di notifica delle malattie;

— non sono state denunciate malattie;

— non vi è stato introdotto alcun pesce vivo proveniente da zone infette;

3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico;

4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni:

1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;

2) *ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto alle lettera* B, *punto 2) salvo nel caso delle aziende senza riproduzione in cui la frequenza è ridotta ad una volta l'anno. Tuttavoa i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;*

3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nei corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato *A,* colonna 1 degli elenchi I e II;

4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci».

00G0055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. **544.**

Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'articolo 15 sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 74-*quater* inserito con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il comma 5 dell'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede un apposito regolamento in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette;

Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», concernente «Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Art. 1.

Obblighi degli esercenti attività da intrattenimento

1. I soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. È fatto salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.

3. Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.

4. Al termine di ogni giorno di attività è emesso dall'apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento.

5. Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, più documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio, sono conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.

7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

8. Per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 2.

Intrattenimenti organizzati da enti società o associazioni

1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti.

2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni

dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attività esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.

Art. 3.

Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attività da intrattenimento

1. I soggetti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento unitamente ad attività soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti.

Art. 4.

Imponibili medi

1. I soggetti che svolgono le attività di minima importanza e quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 60 del 1999, assolvono l'imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, previa specifica comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19 dello stesso decreto, salvo che sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, in base alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti della certificazione dei corrispettivi, per le attività di minima importanza, previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il volume d'affari di cinquanta milioni di lire.

Art. 5.

Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco

1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi.

2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è iniziato il gioco sono indicati in un'unica distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco, dagli ingressi e dagli altri introiti connessi.

3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi.

4. La distinta è utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione ed il versamento del tributo.

5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono tenuti e conservati dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Art. 6.

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

a) per le attività a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo;

b) per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;

c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.

2. Nei casi di mancato svolgimento delle attività soggette all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta è commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento.

3. Qualora l'effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.

Titolo II

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 7.

Obblighi degli esercenti attività spettacolistiche

1. Per le prestazioni di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le operazioni ad esse accessorie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, della medesima tabella *C*, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti adempimenti di liquidazione e versamento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto n. 633 del 1972.

Art. 8.

Contribuenti minori

1. I soggetti previsti dall'articolo 74-*quater*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.

3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l'attività e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite ivi previsto comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e superato il limite di cinquanta milioni di lire.

Art. 9.

Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. L'opzione è comunicata al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

3. I soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 10.

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 969, la lettera *h)*, è sostituita dalla seguente:

«le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *ss)* è aggiunta la seguente:

«*tt)* le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire».

Art. 11.

Disposizioni transitorie e decorrenza

1. I soggetti di cui all'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1° gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 30 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, reca: «Imposta sugli spettacoli» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del marzo 1999, che ha modificato l'art. 15 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 60:

«Art. 10 *(Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti)*. — 1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). — *1.* Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art. 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

— Per il testo dell'art. 74-*quater* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge 23 dicembre 19996, n. 662:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive e dilettantistiche» ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991.

— Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997.

— Per il testo dell'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, si veda in note all'art. 1.

— La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 96/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999.

— Si riporta il testo dell'art. 25 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133:

«Art. 25 *(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).* — 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'art. 13-*bis,* comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-ter)* le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire in favore delle società sportive dilettantistiche".

6. All'art. 91-*bis,* comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dell'onere di cui all'art. 13-*bis,* comma 1, lettera *i-ter),* ridotto alla metà".

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a L. 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, reca:

«Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi», ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999. Si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1 *(Presupposto dell'imposta).* — 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato».

— Si riporta il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. (Imposte sugli spettacoli), come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:

«ALLEGATO *A*

TARIFFA DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Punto tariffa	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10 per cento

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-*bis,* comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento».

— Si riporta il testo dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:

«Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'im-

posta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettaria in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse all'attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad in terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi)*. — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguite le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, recante «Regolamento recante: norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998:

«Art. 1 *(Dichiarazioni e versamenti periodici)*. — 1. Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni seguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le predette annotazioni sono sostitute con l'indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalità ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, può fare riferimento del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta.

5. Le diposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti».

— Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca: «Regolamento recante modicalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 7 settembre 1998. Detto decreto è oggetto di aggiornamento.

— Si riporta il testo dell'art. 25 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 25 *(Registrazione degli acquisti)*. — Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo».

— La legge 26 gennaio 1983, n. 18, reca: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983.

— Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi», ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1997, n. 30.

— Si riporta il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 39 *(Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti)*. — I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione gover-

nativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 del D.M. 23 marzo 1983, recante: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'IVA di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa»:

«Art. 8. — Entro il giorno successivo a quello della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente deve darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione, al competente ufficio dell'IVA. La dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico, deve essere redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell'utente, e deve contenere i dati identificativi dell'utente e del tecnico che ha provveduto alla installazione, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso è stato installato. Con le stesse modalità e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra elencati.

Agli effetti del presente decreto per giorno di installazione dell'apparecchio s'intende il giorno dell'effettuazione da parte del tecnico incaricato dell'assistenza delle annotazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10».

«Art. 11. — Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente deve tempestivamente richiedere l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio, e deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, del D.M. 30 marzo 1992, recante: «Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992:

«3. Il contribuente fornito di apparecchio misuratore fiscale di riserva, regolarmente installato, può provvedere alla sua immediata attivazione previa annotazione su entrambi i libretti di dotazione fiscale».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale):

«1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1976:

«Art. 8. — Con i decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.

Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.800.000. La pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non è consegnata al destinatario.

Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 200.000.

Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da L. 40.000 a L. 400.000.

Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma.

All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.

Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonché quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini.

Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'eser-

cizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese».

— Si riporta il testo dell'art. 74-*quater*, inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 74-*ter,* dall'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60:

«Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche).* — 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella *C* organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetrabilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella *C,* nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972».

Note all'art. 2:

— Per il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, vedi nota all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, e 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:

«Art. 3, comma 3: Quando gli spettacoli e le altre attività di cui al primo comma sono organizzati da società o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la società o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attività ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la società o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci».

«Art. 17 *(Concessione del servizio).* — Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.

I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma».

Note all'art. 3:

— Per il titolo del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, vedi nota all'art. 1.

— Per il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, vedi nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:

«Art. 19 *(Dichiarazione d'inizio di attività).* — Gli esercenti e gli organizzatori degli spettacoli e delle altre attività soggetti ad imposta devono farne preventiva dichiarazione sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale all'ufficio accertatore e, su richiesta dell'ufficio stesso, prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.

La consegna della licenza di pubblica sicurezza è subordinata alla esibizione, da parte dell'intestatario della licenza medesima, del duplo della dichiarazione di cui al comma precedente vistato dall'ufficio accertatore».

— Per l'art. 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, vedi nota all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che sostituisce il testo dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:

«Art. 8 *(Imponibili medi).* — 1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 *(Imponibili medi). — 1.* L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;

b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *a)* del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera *b)* del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.

3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria"».

— Per l'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si veda in nota all'art. 2.

— Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) *al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.*

2-*bis.* Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Note all'art. 7:

— Si riporta la tabella *C* allegata al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«TABELLA *C*

SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo eletrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;

5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari;

6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite».

— Per il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, vedi nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, vedi nota all'art. 1.

— Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca:

«Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 47-*quater*, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.

— Per il titolo della legge 10 maggio 1976, n. 249, vedi nota all'art. 1.

— Per il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, vedi nota all'art. 1.

— Per l'art. 74-*quater*, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 35 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 35 *(Inizio, variazione e cessazione di attività)*. — I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.

Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:

1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;

2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1, per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

5) ogni altro elemento richiesto dal modello.

In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione.

In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5, dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita».

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

«Art. 25 *(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).* — 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità».

— La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche» ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991.

— Per il testo dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si veda in note all'art. 1.

— Per il titolo del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, si veda in note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge 16 dicembre 1991, n. 398:

«2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali».

— Il D.M. 11 febbraio 1997, recante: «Approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalità di annotazioni semplificate di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

— Per il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, vedi in nota all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

«Art. 47 *(Registrazione delle operazioni intracomunitarie).* — 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettera *b)*, e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.

2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.

4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'art. 2, comma 1, del citato D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 *(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione).* — 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;

g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

h) *le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate*;

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'art. 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;

p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

u) le prestazioni di riparazioni di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

aa) le prestazioni di riparazioni di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-*bis* della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;

ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;

nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;

tt) *le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella Sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla Sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire*».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 74-*quater* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si veda in nota all'art. 1.

— Si riporta l'art. 2 del citato D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che ha modificato l'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:

«Art. 2 *(Soggetti d'imposta)*. — 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 *(Soggetti d'imposta)*. — *1.* È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione"».

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge 10 maggio 1976, n. 249, si veda in nota all'art. 1.

— Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, si veda in nota all'art. 1.

— Per l'art. 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si veda in nota all'art. 2.

00G0057

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventiduesima seduta comune, per mercoledì 23 febbraio 2000, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

00A1924

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2000.

Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 448.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 52, 56, 73 B, 73 D, 222 e 223 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 66, commi 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 maggio 1999, - Serie generale - n. 109;

Considerato che l'art. 2 di detto decreto-legge, come convertito, prevede la possibilità di introdurre nello statuto di alcune società una clausola che attribuisca uno o più poteri speciali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che, pur essendo la scelta del passaggio di un'impresa dal settore pubblico a quello privato di competenza dello Stato, l'esercizio del gradimento nei confronti dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti non deve ingiustificatamente limitare i diritti di libera circolazione dei capitali e di stabilimento, riconosciuti dal citato Trattato;

Considerato che analoghi principi sono applicabili all'esercizio dei poteri speciali di gradimento rispetto ad accordi tra azionisti e di veto nei confronti di alcune rilevanti deliberazioni sociali;

Considerato che il comma 3 del detto art. 66 prevede che i citati poteri speciali possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela anche per quanto riguarda limiti temporali;

Considerato che il medesimo comma 3 prevede che i ridetti poteri speciali devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non discriminazione e coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e con la tutela della concorrenza e del mercato;

Considerato che il comma 4 del ridetto art. 66 prevede la individuazione di criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici, per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente decreto;

Su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, hanno l'obiettivo di salvaguardare vitali interessi dello Stato e rispondono ad imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riguardo all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità ed alla difesa, nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e comunque in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di promozione della concorrenza e del mercato.

Art. 2.

Criteri

1. I poteri speciali sono esercitati nei casi e nei limiti, anche temporali, previsti dagli statuti delle società interessate e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di finalizzazione agli imprescindibili motivi di interesse generale di cui all'art. 1, di idoneità e proporzionalità al raggiungimento di queste ultime finalità, nonché nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

2. Non è espresso il gradimento se tale diniego costituisce misura adeguata ad evitare acquisizioni azionarie che:

a) non siano trasparenti e non assicurino, comunque, la conoscenza della titolarità delle partecipazioni azionarie rilevanti ai fini del controllo, diretto o indiretto, della società, nonché degli obiettivi e dei programmi industriali dell'acquirente, rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dal presente decreto;

b) compromettano processi di liberalizzazione e apertura dei mercati, non siano coerenti con la scelta di privatizzazione della società ovvero determinino situazioni di conflitto di interessi atte a pregiudicare il perseguimento della missione affidata alla società nel campo delle finalità di interesse pubblico;

c) comportino oggettivi rischi di infiltrazione di organizzazioni criminali o di coinvolgimento della società in attività illecite;

d) siano lesive della conservazione dei poteri speciali;

e) comportino consistenti pericoli di grave pregiudizio per gli interessi di cui all'art. 1, anche con riferimento a:

1) l'autonomia o la sicurezza dei rifornimenti di materie prime e beni essenziali alla collettività;

2) la continuità dei servizi pubblici essenziali alla collettività e la sicurezza dei relativi impianti e reti;

3) lo sviluppo dei settori tecnologicamente avanzati.

3. Il gradimento di cui al comma 2 è necessario con riferimento alla singola operazione. Il gradimento è, altresì, necessario quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto-legge n. 332 del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994.

4. I poteri speciali diversi da quello di cui al comma 2 sono esercitati nel rispetto degli stessi criteri di cui al medesimo comma 2.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A1760

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 15 febbraio 2000.

Rettifiche al decreto ministeriale 6 dicembre 1999 recante: «Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle richieste di contributo per i progetti umanitari da realizzarsi in Albania previsti dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174».

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1999 con il quale l'on. Livia Turco è nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1999, con il quale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di solidarietà sociale al Ministro on. Livia Turco;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1999 recante «Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle richieste di contributo per i progetti umanitari da realizzarsi in Albania previsti dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174»;

Rilevato che il suddetto decreto all'art. 3, comma 1, lettera *c),* terzo capoverso, riporta erroneamente la seguente dicitura «attestazione del legale rappresentante di aver preso visione della Guida alla rendicontazione di cui all'art. 6, punto 2» invece che l'esatta dici-

tura «attestazione del legale rappresentante di aver preso visione della Guida alla rendicontazione di cui all'art. 7, punto 2»;

Rilevato che il suddetto decreto nelle premesse e nell'art. 4, sia nel titolo e sia nel comma 1 riporta la dicitura «distretto di Elbasan» invece che l'esatta dicitura «regione di Elbasan»;

Decreta:

Il decreto del 6 dicembre di cui in premessa è rettificato come segue:

all'art. 3, comma 1, lettera *c),* terzo capoverso, la dizione «attestazione del legale rappresentante di aver preso visione della Guida alla rendicontazione di cui all'art. 6, punto 2» è rettificata con «attestazione del legale rappresentante di aver preso visione della Guida alla rendicontazione di cui all'art. 7, punto 2»;

l'indicazione «distretto di Elbasan» è da rettificare con l'indicazione «regione di Elbasan» ovunque presente nel suddetto decreto.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro: TURCO

00A1894

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Vercelli ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il 19 gennaio 2000 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Vercelli è accertato nel giorno 19 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 gennaio 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A1761

DECRETO 24 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dello sportello di riscossione di Biella della Banca popolare di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici perferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Banca Popolare di Novara - Servizio di riscossione dei tributi - concessione della provincia di Biella ha comunicato il mancato funzionamento dello sportello di riscossione di Biella il giorno 14 gennaio 2000 per effetto dello sciopero del personale;

Decreta:

Il mancato funzionamento dello sportello di riscossione di Biella della Banca popolare di Novara è accertato nel giorno 14 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 gennaio 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A1762

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 9.611.657.790, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Marano, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Marano (Napoli), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 30 novembre 1999, n. 714564, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Marano (Napoli) per l'accreditamento della somma di lire 9.611.657.790, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Marano (Napoli) della somma di L. 9.611.657.790 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 9.611.657.790 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Marano (Napoli) sull'apposita contabilità speciale n. 2361 aperta presso la tesoreria provinciale di Napoli intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1763

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 237.304.286, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Terzigno, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del

Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Terzigno (Napoli), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 29 novembre 1999, n. 702571, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Terzigno (Napoli) per l'accreditamento della somma di L. 237.304.286, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Terzigno (Napoli) della somma di L. 237.304.286 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 237.304.286 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Terzigno (Napoli) sull'apposita contabilità speciale n. 2392 aperta presso la tesoreria provinciale di Napoli intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1764

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 150.337.044, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Amalfi, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Salerno, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Amalfi (Salerno), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 29 novembre 1999, n. 714532, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Amalfi (Salerno) per l'accreditamento della somma di L. 150.337.044, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Amalfi (Salerno) della somma di L. 150.337.044 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 150.337.044 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Amalfi (Salerno) sull'apposita contabilità speciale n. 2454 aperta presso la tesoreria provinciale di Salerno intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1765

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 1.521.726.760, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Cardito, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Cardito (Napoli), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 2 dicembre 1999, n. 714697, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Cardito (Napoli) per l'accreditamento della somma di L. 1.521.726.760, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Cardito (Napoli) della somma di L. 1.521.726.760 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.521.726.760 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Cardito (Napoli) sull'apposita contabilità speciale n. 2350 aperta presso la tesoreria provinciale di Napoli intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1766

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 109.508.710, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Conca dei Marini, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Salerno, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Conca dei Marini (Salerno), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota della Direzione generale del tesoro - Servizio II - Divisione VI del Ministero del tesoro del 29 novembre 1999, n. 239459, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Conca dei Marini (Salerno) per l'accreditamento della somma di L. 109.508.710, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Conca dei Marini (Salerno) della somma di L. 109.508.710 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 109.508.710 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Conca dei Marini (Salerno) sull'apposita contabilità speciale n. 2477 aperta presso la tesoreria provinciale di Napoli intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1767

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 288.332.645, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Giungano, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Salerno, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Giungano (Salerno), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 29 novembre 1999, n. 242451, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Giungano (Salerno) per l'accreditamento della somma di L. 288.332.645, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Giungano (Salerno) della somma di L. 288.332.645 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 288.332.645 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Giungano (Salerno) sull'apposita contabilità speciale n. 2485 aperta presso la tesoreria provinciale di Napoli intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1768

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 4.393.898.872, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Sapri, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Salerno, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Sapri (Salerno), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 30 novembre 1999, n. 600745, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Sapri (Salerno) per l'accreditamento della somma di L. 4.393.898.872, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Sapri (Salerno) della somma di L. 4.393.898.872 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 4.393.898.872 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Sapri (Salerno) sull'apposita contabilità speciale n. 2435 aperta presso la tesoreria provinciale di Napoli intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1769

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 96.338.955, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Sessa Cilento, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Salerno, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Sessa Cilento (Salerno), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 10 dicembre 1999, n. 706739, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Sessa Cilento (Salerno) per l'accreditamento della somma di L. 96.338.955, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Sessa Cilento (Salerno) della somma di L. 96.338.955 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 96.338.955 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Sessa Cilento (Salerno) sull'apposita contabilità speciale n. 2531 aperta presso la tesoreria provinciale di Napoli intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1770

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 74.307.688, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata al comune di Perdifumo, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Salerno, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del

bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di Perdifumo (Salerno), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 2 dicembre 1999, n. 714696, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di Perdifumo (Salerno) per l'accreditamento della somma di L. 74.307.688, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di Perdifumo (Salerno) della somma di L. 74.307.688 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 74.307.688 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione al comune di Perdifumo (Salerno) sull'apposita contabilità speciale n. 2504 aperta presso la tesoreria provinciale di Napoli intestata al comune stesso.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1771

DECRETO 27 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 309.595.790, per il 1999, sulla contabilità speciale intestata all'amministrazione provinciale di Caserta, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Caserta, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata all'amministrazione provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 29 novembre 1999, n. 242438, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata all'amministrazione provinciale di Caserta per l'accreditamento della somma di L. 309.595.790, ai sensi del citato art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge n. 435 del 19 novembre 1999, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1999 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per complessive L. 17.332.312.000;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/735 del 26 novembre 1999 del consigliere ministeriale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione all'amministrazione di Caserta della somma di L. 309.595.790 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 309.595.790 è impegnata per il 1999, per la riassegnazione all'amministrazione provinciale di Caserta sull'apposita contabilità speciale n. 2643 aperta presso la tesoreria provinciale di Caserta intestata alla provincia stessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7406 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1772

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 novembre 1999.

Concessione di deroghe agli stabilimenti che fabbricano taluni prodotti a base di latte aventi caratteristiche tradizionali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Vista la decisione 97/284/CE del 25 aprile 1997, che sostituisce la decisione 96/536/CE, che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti;

Ritenuto opportuno garantire a taluni prodotti a base di latte il mantenimento delle caratteristiche tradizionali definite all'art. 1 della sopracitata decisione 97/284/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli stabilimenti che fabbricano i prodotti a base di latte aventi le caratteristiche tradizionali definite all'art. 1 della decisione 97/284/CE del 25 aprile 1997, sono concesse le deroghe di cui all'art. 2 della decisione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 156

00A1773

DECRETO 30 dicembre 1999.

Modificazione del decreto dirigenziale 16 giugno 1998 concernente la conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Antica Fonte» di Darfo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 16 giugno 1998, n. 3048-036 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Antica Fonte» di Darfo (Brescia);

Vista la domanda in data 19 luglio 1999 con la quale la società Italaquae S.p.a. con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700, nell'inviare ulteriore documentazione, ha chiesto di poter riportare in etichetta le indicazioni «può avere effetti lassativi ed esercitare un'azione favorevole sulle funzioni epatobiliari»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «Favorevole affinché la società Italaquae S.p.a. possa riportare sulle etichette dell'acqua minerale Antica Fonte di Darfo (Brescia) la dicitura «Può avere effetti diuretici. Può avere effetti lassativi ed esercitare un'azione favorevole sulle funzioni epatobiliari»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3048-036, dopo la parola «diuretici» sono aggiunte le seguenti indicazioni: «Può avere effetti lassativi ed esercitare un'azione favorevole sulle funzioni epatobiliari».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art.3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1776

DECRETO 21 gennaio 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Maddalena» in comune di Ardea al fine dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita *in situ*.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 settembre 1999 con la quale la ditta Pucci Igino con sede in Ardea (Roma), via Montagnanello n. 3, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Maddalena» che sgorga, da un pozzo denominato P1 nell'ambito del permesso di ricerca «Fonte Maddalena» sito nel comune di Ardea (Roma), al fine dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita *in situ;*

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 15 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Maddalena» che sgorga da un pozzo denominato P1, nell'ambito del permesso di ricerca «Fonte Maddalena» sito nel comune di Ardea (Roma).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

L'acqua minerale «Fonte Maddalena» può essere utilizzata per la bibita *in situ* nei casi in cui sia necessario un aumento della diuresi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 21 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1777

DECRETO 21 gennaio 2000.

Attribuzione della denominazione «Monviso» all'acqua minerale naturale sgorgante dalla «Sorgente Fucine» in comune di Luserna S. Giovanni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 dicembre 1999 con la quale la ditta Pontevecchio s.r.l. con sede in Luserna S. Giovanni (Torino), via Ponte Pietra 3, ha chiesto di poter attribuire la denominazione «Monviso» all'acqua minerale naturale che sgorga dalla «Sorgente Fucine» nell'ambito della concessione mineraria Sparea sita in comune di Luserna S. Giovanni (Torino);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1990, n. 2631 con il quale è stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua della «Sorgente Fucine» con la denominazione di «Valmora»;

Vista la delibera della giunta regionale del Piemonte n. 251 - 45342 del 26 aprile 1995, con la quale la denominazione «Valmora» è stata attribuita all'acqua minerale «Sorgente Aburu» di Rorà (Torino), riconosciuta con decreto ministeriale 5 dicembre 1990, n. 2678;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'attribuzione della denominazione «Monviso» all'acqua minerale naturale che sgorga dalla

«Sorgente Fucine» nell'ambito della concessione mineraria Sparea sita in comune di Luserna S. Giovanni (Torino).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1778

DECRETO 21 gennaio 2000.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte Virgin» di Salò in «Fonte Allegra».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 24 novembre 1999 con la quale la Società Tavina S.p.A. con sede in Salò (Brescia), via San Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte Virgin» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita nel comune di Salò (Brescia) in «Fonte Allegra»;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1999 con il quale è stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua «Fonte Virgin»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte Virgin» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita nel comune di Salò (Brescia) in «Fonte Allegra».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1779

DECRETO 11 febbraio 2000.

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rubeuman Berna».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 14 gennaio 2000 della ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., legale rappresentante della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituita dall'art. 1 lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

RUBEUMAN BERNA:

1 flac. 30.000 U.I. 5 ml - A.I.C. n. 023733013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1884

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 23 novembre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Kafenac», a base di aceclofenac, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'articolo 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Kafenac, a base di aceclofenac, della Pharmacia&Upjohn S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alle forme farmaceutiche e confezioni: 40 compresse 100 mg, A.I.C. n. 031842014, e 30 bustine 100 mg, A.I.C. n. 031842026, risulta classificata in classe «C»;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Vista la domanda del 24 luglio 1998, con cui la Pharmacia&Upjohn S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe a), con nota 66, della specialità medicinale denominata Kafenac, nelle forme farmaceutiche e confezioni sopra indicate, proponendo rispettivamente i prezzi al pubblico di L. 30.100 e L. 22.600;

Vista la nota prot. F.800. XI-AG. 4.1/3880 del 22 ottobre 1998 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale sopra indicata, ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 7/10641 del 23 ottobre 1998, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E, comunica i prezzi massimi europei per la vendita al pubblico della specialità medicinale Kafenac, rispettivamente per la confezione 40 compresse 100 mg pari a L. 30.100 e per la confezione 30 bustine 100 mg pari a L. 22.600;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 e 23 giugno 1999 e riportata nel verbale n. 9 del 20 e 21 luglio 1999, in quanto omessa per mero errore materiale nel verbale n. 7 del 22 e 23 giugno 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe a), con nota 66, della specialità medicinale denominata, Kafenac, nelle forme farmaceutiche e confezioni 40 compresse 100 mg al prezzo al pubblico di L. 25.600 e per la confezione 30 bustine 100 mg al prezzo al pubblico L. 19.200;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Kafenac, a base di aceclofenac, della Pharmacia&Upjohn S.p.a., con sede in Milano, nelle forme farmaceutiche e confezioni: 40 compresse 100 mg, A.I.C. n. 031842014, e 30 bustine 100 mg, A.I.C. n. 031842026, è classificata in classe a), con nota 66, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi al pubblico di L. 25.600, I.V.A. compresa, e L. 19.200, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 152

00A1774

PROVVEDIMENTO 23 novembre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Zurem», a base di aceclofenac, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Zurem, a base di aceclofenac, della Roche S.p.A., con sede in Milano, con particolare riferimento alle forme farmaceutiche e confezioni: 40 compresse 100 mg, A.I.C. n. 031220015, e 30 bustine 100 mg, A.I.C. n. 031220027, risulta classificata in classe c);

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Vista la domanda del 21 luglio 1998, con cui la Boehringer Mannheim Italia S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe a), con nota 66, della specialità medicinale denominata Zurem, nelle forme farmaceutiche e confezioni sopra indicate, proponendo rispettivamente i prezzi al pubblico di L. 30.100 e L. 22.600;

Visto il decreto dirigenziale n. 261 del 19 maggio 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1999, serie generale, n. 150, nel quale la titolarità della specialità medicinale denominata Zurem, nella forme e confezioni sopra citate, viene trasferita dalla Boehringer Mannheim Italia S.p.a. alla Roche S.p.a., con sede in Milano;

Vista la nota prot. F.800. XI-AG. 4.1/3880 del 22 ottobre 1998 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale sopra indicata, ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 7/10641 del 23 ottobre 1998, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E, comunica i prezzi massimi europei per la vendita al pubblico della specialità medicinale Zurem, rispettivamente per la confezione 40 compresse 100 mg pari a L. 30.100 e per la confezione 30 bustine 100 mg pari a L. 22.600;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 e 23 giugno 1999 e riportata nel verbale n. 9 del 20 e 21 luglio 1999, in quanto omessa per mero errore materiale nel verbale n. 7 del 22 e 23 giugno 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe a), con nota 66, della specialità medicinale denominata Zurem, nelle forme farmaceutiche e confezioni 40 compresse 100 mg al prezzo al pubblico di L. 25.600 e per la confezione 30 bustine 100 mg al prezzo al pubblico L. 19.200;

Vista la nota del 19 ottobre 1999, con la quale la Roche S.p.a. chiede che il provvedimento di riclassificazione, relativo alla specialità medicinale Zurem, venga rilasciato a proprio nome;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Zurem, a base di aceclofenac, della Roche S.p.a., con sede in Milano, nelle forme farmaceutiche e confezioni: 40 compresse 100 mg, A.I.C. n. 031220015, e 30 bustine 100 mg, A.I.C. n. 031220027, è classificata in classe a), con nota 66, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi al pubblico di L. 25.600, I.V.A. compresa, e L. 19.200, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 151

00A1775

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 gennaio 2000.

Attivazione di discipline presso la Scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma *b)*, della legge 16 marzo 1987, n. 118.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 16 marzo 1987, n. 118;

Visto l'art. 12, comma 1, della precitata legge;

Vista la proposta formulata dall'assistente della Scuola archeologica italiana di Atene in data 11 ottobre 1999;

Tenuti presenti l'art. 7 dello statuto della Scuola archeologica italiana di Atene con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1988 e la vacanza al 1° gennaio 2000 delle discipline in elenco;

Decreta:

Art. 1.

Le discipline da attivare presso la Scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma *b),* della legge n. 118 del 16 marzo 1987 per il triennio 2000-2002 sono le seguenti:

1) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

2) archeologia ed antichità greche-egee;

3) storia dell'architettura antica;

4) rilievo ed analisi tecnica dei monumenti antichi;

5) teoria e tecnica del restauro architettonico.

Art. 2.

I professori di ruolo di prima fascia possono presentare domanda per l'insegnamento delle suddette discipline corredate dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* Entro i trenta giorni successivi il comitato di settore per i beni archeologici formulerà terne per ciascuna disciplina fra i professori che abbiano presentato domanda, entro le quali il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti.

L'incarico sarà disposto dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed avrà durata triennale.

Roma, 4 gennaio 2000

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

00A1885

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «G.E.P.E.A.» a r.l., con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito notaio dr.ssa Pierluisa Cabiddu in data 21 agosto 1990, repertorio n. 5969, registro società n. 4396, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 994/251164;

2) società cooperativa «Il Tulipano» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dr. Piero Angotzi in data 12 settembre 1995, repertorio n. 58280, registro società n. 5547, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1098/272762;

3) società cooperativa «Santu Mracu» a r.l., con sede in Morgongiori (Oristano), costituita per rogito notaio dr. Fernando Lettera in data 3 agosto 1982, repertorio n. 17246, registro società n. 2345, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 699/194923;

4) società cooperativa «Dulcera» a r.l., con sede in Nughedu Santa Vittoria (Oristano), costituita per rogito notaio dr. Benedetto Mura in data 18 novembre 1975, repertorio n. 44598, registro società n. 1568, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 444/144202.

Oristano, 27 gennaio 2000

Il direttore reggente: MASSIDDA

00A1497

DECRETO 31 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

soc. coop. edilizia «Modulor soc. coop. a.r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio Pantalone Balice Maria in data 16 marzo 1989, repertorio n. 4508, registro società n. 1577, tribunale di Larino, BUSC. 1065/241749.

soc. coop. edilizia «Libertà soc. coop. edilizia a.r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio Cariello Giuseppe in data 16 gennaio 1980, repertorio n. 918, registro società n. 656, tribunale di Larino, BUSC. 1349/284833.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 31 gennaio 2000

Il direttore: MARTONE

00A1780

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 gennaio 2000.

Assegnazione di ulteriori posti disponibili per diplomi universitari di area sanitaria anno accademico 1999-2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare l'art. 6, secondo comma;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, concernenti il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'art. 6, terzo comma;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1997 di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati disciplinati i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 27 luglio 1999, con il quale è stata determinata per l'anno accademico 1999/2000 la programmazione del numero degli studenti da ammettere a ciascuna tipologia di corso di diploma universitario di area sanitaria, tenuto conto delle esigenze del servizio sanitario nazionale e sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità regionali;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visti i propri decreti 28 luglio 1999, 5 agosto 1999, 23 settembre 1999 e 25 ottobre 1999, con i quali sono stati ripartiti tra le università i posti di cui alla predetta programmazione;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare i suddetti provvedimenti in data 28 luglio 1999, 5 agosto 1999, 23 settembre 1999 e 25 ottobre 1999 con un'ulteriore assegnazione di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, a seguito di ulteriori richieste da parte delle università;

Considerato che per alcune tipologie di diploma universitario non sono stati assegnati tutti i posti previsti nel decreto interministeriale 27 luglio 1999 di programmazione nazionale e, pertanto, i suddetti posti possono essere ancora ripartiti;

Visto il parere favorevole espresso per l'assegnazione all'Università di Firenze dal Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1999/2000 il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria, già assegnati con decreti ministeriali 28 luglio 1999, 5 agosto 1999, 23 settembre 1999 e 25 ottobre 1999 viene integrato, come segue, da un'ulteriore disponibilità di posti, il cui finanziamento, in mancanza di convenzioni con gli enti locali, è a totale carico del bilancio universitario:

fisioterapista, Università di Firenze, dieci posti;

infermiere, Università di Bari, tre posti.

Roma, 28 gennaio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A1781

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 febbraio 2000.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europea.eu.int/comm/dg04/aid/tauxref.htm

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 2000;

Decreta:

Articolo unico

1. A partire dal 1° gennaio 2000, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 5,70%.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: LETTA

00A1895

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale della misura 1 «aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», di cui al regolamento CE n. 951/97, del programma agrimonetario da attuare a titolo dei regolamenti CE n. 805/97 e n. 806/97. (Deliberazione n. 196/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE n. 3813/1992 del Consiglio delle Comunità europee e successive modificazioni, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da

applicare nel quadro della politica agricola comune, nonché il regolamento CE n. 724/97 del Consiglio dell'Unione europea che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli;

Visti i regolamenti CE n. 805/97 e n. 806/97 della Commissione delle Comunità europee, con i quali sono state definite le modalità di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili ed il massimale dell'importo dell'aiuto compensativo agrimonetario per l'Italia, pari a 502 miliardi di lire per la rivalutazione sensibile del 1° marzo 1997;

Visto il regolamento CE n. 951/97 del Consiglio dell'Unione europea relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la nota SG(98) D/5272 del 2 luglio 1998, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha accolto la proposta italiana di concedere l'aiuto compensativo agrimonetario soprarichiamato mediante l'adozione di tre diverse misure concernenti l'economia generale del settore agricolo;

Considerato che, in tale contesto, per la realizzazione della misura 1 «Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», di cui al regolamento CE n. 951/97, è prevista la partecipazione finanziaria dello Stato membro, ai sensi dell'art. 16 del regolamento medesimo;

Considerato, pertanto, che a fronte delle risorse comunitarie destinate alla misura in parola, pari a 100 miliardi di lire a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti a 92,846 miliardi di lire (47,951 Meuro), di cui 64,029 miliardi di lire (33,068 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 28,817 miliardi di lire (14,883 Meuro) con disponibilità delle regioni e province autonome interessate;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1651 del 9 marzo 1999 e n. 6827, a firma del Ministro, del 18 novembre 1999;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 18 novembre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione della misura 1 «Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del programma agrimonetario da attuare a titolo dei regolamenti CE n. 805/97 e n. 806/97, richiamati in premessa, è autorizzato in favore dell'AIMA, unico organismo pagatore, un cofinanziamento nazionale pubblico di 92,846 miliardi di lire (47,951 Meuro), di cui 64,029 miliardi di lire (33,068 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 28,817 miliardi di lire (14,883 Meuro) con disponibilità delle regioni e province autonome interessate, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione, dopo la pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*, viene integralmente trasferita all'AIMA, che procederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria. Le eventuali somme non utilizzate nei predetti termini devono essere restituite dall'AIMA al Fondo di rotazione.

3. Le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative necessarie per l'integrale utilizzo delle risorse assegnate.

4. I controlli sull'utilizzo del finanziamento di cui alla presente delibera vengono effettuati sulla base della normativa vigente.

Roma, 1° dicembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 97

ALLEGATO

COFINANZIAMENTO NAZIONALE DELLA MISURA 1 «AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI AL REGOLAMENTO CE N. 951/97» DEL PROGRAMMA AGRIMONETARIO DA ATTUARE A TITOLO DEI REGOLAMENTI CE N. 805/97 E N. 806/97.

Soggetti beneficiari	Quota nazionale pubblica					
	Legge n. 183/1987		Regioni e PP.AA.		Totale	
	euro	migliaia di lire	euro	migliaia di lire	euro	migliaia di lire
Piemonte	1.336.216	2.587.276	572.664	1.108.832	1.908.880	3.696.108
Lombardia	2.670.355	5.170.529	1.144.438	2.215.941	3.814.793	7.386.470
P.A. Trento	1.398.482	2.707.838	599.349	1.160.502	1.997.831	3.868.340
P.A. Bolzano	3.621.912	7.013.000	4.139.402	8.015.000	7.761.314	15.028.000
Veneto	2.697.297	5.222.694	1.155.984	2.238.298	3.853.281	7.460.992
Friuli-Venezia Giulia	324.503	628.325	139.073	269.282	463.576	897.607
Liguria	463.711	897.869	198.733	384.801	662.444	1.282.670
Emilia-Romagna	3.566.177	6.905.081	1.528.361	2.959.320	5.094.538	9.864.401
Toscana	1.263.535	2.446.546	541.515	1.048.520	1.805.050	3.495.066
Umbria	880.087	1.704.086	377.180	730.322	1.257.267	2.434.408
Marche	2.007.678	3.887.406	860.433	1.666.031	2.868.111	5.553.437
Lazio	1.574.524	3.048.703	674.796	1.306.587	2.249.320	4.355.290
Abruzzo	1.348.126	2.610.336	577.768	1.118.716	1.925.894	3.729.052
Molise	502.262	972.516	215.255	416.792	717.517	1.389.308
Campania	884.976	1.713.552	379.275	734.379	1.264.251	2.447.931
Puglia	1.125.773	2.179.800	482.474	934.200	1.608.247	3.114.000
Basilicata	741.387	1.435.525	317.737	615.225	1.059.124	2.050.750
Calabria	—	—	—	—	—	—
Sicilia	1.388.054	2.687.647	594.880	1.151.849	1.982.934	3.839.496
Sardegna	895.151	1.733.254	383.636	742.823	1.278.787	2.476.077
Multiregionale-MIPAF	4.377.969	8.476.930	—	—	4.377.969	8.476.930
TOTALE . . .	33.068.175	64.028.913	14.882.953	28.817.420	47.951.128	92.846.333

00A1782

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Patto territoriale «Appennino centrale». (Deliberazione n. 200/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera n. 151/98 del 22 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999, con la quale è stata accantonata la somma complessiva di lire 100 miliardi a favore del Patto territoriale «Appennino centrale», a valere sulle risorse destinate alla programmazione negoziata dalla delibera n. 70/98 del 9 luglio 1998, e sono stati altresì posti a carico dei responsabili del patto adempimenti e termini per la definizione del piano operativo e per la conclusione della relativa istruttoria;

Vista la propria delibera n. 10/99 del 19 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, concernente la ricognizione delle risorse assegnate ai patti territoriali, che conferma l'accantonamento di cui sopra a favore del patto territoriale «Appennino centrale»;

Vista la nota 09431170 XVI C3/LP D(98) del 16 settembre 1999, con la quale la Commissione europea «esprime parere favorevole sul piano d'azione espresso dal programma e conferma il riconoscimento del patto in oggetto come patto territoriale per l'occupazione»;

Vista la nota della Commissione europea n. SG(99)D/8425 del 25 ottobre 1999, notificata in pari data con lettera n. SG (99) D/8426, concernente il sopra citato Patto territoriale per l'occupazione;

Vista la nota n. 2606 del 15 dicembre 1999, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, riferisce sull'osservanza delle incombenze e dei termini stabiliti dal CIPE con la sopra citata delibera n. 151/1998, e propone che il CIPE assegni in via definitiva la somma di lire 100 miliardi accantonata nella stessa delibera;

Considerato che il patto dell'Appennino centrale è stato riconosciuto dalla Commissione europea come patto territoriale per l'occupazione ed allo stesso sono pertanto applicabili le procedure previste per gli altri patti inseriti nel programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione»;

Considerato che il patto in questione è stato promosso dalle province e dalle comunità montane insistenti sul territorio e che il soggetto intermediario locale del patto assicurerà anche il coinvolgimento dei comuni interessati;

Ritenuto necessario provvedere alla allocazione definitiva delle risorse a favore del patto territoriale «Appennino centrale» al fine di consentire l'emissione del decreto di approvazione del patto da parte del citato servizio per la programmazione negoziata;

Ritenuto altresì opportuno definire in maniera puntuale le procedure che dovranno essere rispettate nell'esecuzione degli interventi previsti dal patto in questione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Al patto territoriale «Appennino centrale» è assegnata in via definitiva la somma di lire 100 miliardi (euro 51.6 milioni) a valere sulle risorse accantonate con la delibera n. 151/98, richiamata in premessa.

2. Il patto territoriale «Appennino centrale», riconosciuto come patto territoriale per l'occupazione dalla Comunità europea, seguirà le disposizioni e le procedure comunitarie, così come previsto per gli altri patti territoriali per l'occupazione inseriti nel programma operativo multiregionale richiamato in premessa, fatto salvo il termine per il completamento degli interventi che viene fissato al 31 dicembre 2003.

3. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà all'approvazione formale del patto ed ai successivi adempimenti di competenza.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 126

00A1533

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Convenzione n. 66/88 - Realizzazione del centro mercantile di Milazzo. Perizia di variante. (Deliberazione n. 201/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 66/88 stipulata, in data 23 marzo 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio ASI di Messina, regolante il finanziamento di lire 38.000 milioni per la realizzazione del centro mercantile di Milazzo;

Vista la perizia di variante, approvata con deliberazione n. 38 del 21 febbraio 1998 del comitato direttivo del Consorzio, che prevede la riduzione dell'edificio destinato a centro direzione e modifiche dimensionali e costruttive delle infrastrutture;

Vista la nota n. 369/98 del 25 marzo 1998 con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/95, con l'utilizzo, tra l'altro, delle economie IVA;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 25 maggio 1998, si è espressa positivamente sulla regolarità dell'attuazione della convenzione;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 3 dicembre 1999, integrativa della precedente del 4 marzo 1999, ha ritenuto le varianti proposte ammissibili in quanto sussistono i requisiti di cui alla legge n. 104/95;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

di approvare la perizia di variante e il nuovo quadro economico della convenzione n. 66/88, come di seguito riportato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri . . .	28.004	27.647	29.233
Imprevisti	1.227	1.652	—
Lievitazione prezzi . . .	1.639	1.639	1.743
Spese generali	1.867	1.867	2.137
I.V.A.	5.263	5.195	5.067
Sommano	38.000	38.000	38.180
a detrarre interessi attivi su anticipazioni . . .	—	—	180
TOTALE . . .	38.000	38.000	38.000

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 93

00A1783

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Convenzione n. 187/90 - Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l'organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio a supporto della attività turistica, dello sport e del tempo libero. Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 202/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 187/90 stipulata, in data 30 gennaio 1992, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Praia a Mare, regolante il finanziamento di lire 12.000 milioni per la realizzazione, nell'ambito del progetto in alto indicato, di una telecabina panoramica ed di una struttura per il gioco del golf;

Vista la perizia di variante, approvata con delibera della giunta comunale n. 591 del 7 ottobre 1997, che prevede l'eliminazione della telecabina panoramica destinando le relative risorse al miglioramento della struttura per il gioco del golf;

Vista la nota n. 6797 del 22 luglio 1998, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/95;

Vista la successiva nota n. 7853 del 3 agosto 1998 con la quale l'ente attuatore ha richiesto una proroga di mesi nove dei termini di convenzione con nuova scadenza al 17 luglio 2000;

Vista la positiva relazione in data 21 ottobre 1998 dell'unità di verifica degli investimenti pubblici;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, in data 13 dicembre 1999, ha confermato l'ammissibilità della variante a seguito degli elementi forniti dal comune di Praia a Mare con nota n. 9133 del 6 ottobre 1999 sulla base delle osservazioni formulate dall'UVAL con relazione del 22 dicembre 1998;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante e il nuovo quadro economico della convenzione n. 187/90, come di seguito riportato;

2) di concedere la richiesta proroga dei termini di convenzione sino al 17 luglio 2000.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Variante in esame
Lavori ed espropri	9.188	8.763
Imprevisti	391	465
Lievitazione prezzi	150	—
Spese generali	1.103	1.036
I.V.A.	1.168	1.736
TOTALE . . .	12.000	12.000

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 94

00A1784

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Convenzione n. 30/90 - Lavori di sistemazione del litorale di ponente. Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 203/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 30/90 stipulata, in data 15 maggio 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Bisceglie, regolante il finanziamento di lire 22.438 milioni per la realizzazione di opere di consolidamento del litorale di ponente del medesimo comune;

Vista la propria delibera n. 138 del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 dell'11 gennaio 1996, con la quale sono state approvate variazioni progettuali all'opera in esame, secondo la procedura di cui alla legge n. 104/1995;

Vista la perizia di variante, approvata con delibera di giunta comunale n. 49 del 22 marzo 1999, che prevede

il completamento funzionale delle opere realizzate in via dei Siciliani e nelle località «la Batteria» e «Paternostro», utilizzando anche le economie I.V.A.

Vista la nota n. 1044 del 23 febbraio 1999, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/95, della suddetta perizia di variante nonché la proroga di nove mesi della convenzione;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 12 maggio 1999, si è espressa positivamente sulla realizzabilità della variante in relazione alla completezza della progettazione esecutiva ed all'esito positivo delle procedure autorizzative di legge;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione dell'8 luglio 1999, ha ritenuto che soddisfano i requisiti di legge, in quanto indispensabili per la fuzionalità fruibilità dell'opera, quella parte dei lavori in variante ricadenti in via dei Siciliani e in località «la Batteria»;

Vista la nota del 19 novembre 1999, con la quale il comune di Bisceglie ha provveduto, sulla base del suddetto parere, a rielaborare la perizia di variante stralciando le opere ricadenti in località «Paternostro»;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante e il nuovo quadro economico della convenzione n. 30/90, con l'utilizzo in deroga delle economie I.V.A.;

2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione di nove mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Variante precedente	Variante in esame
Lavori chiavi in mano .	15.634	16.939	18.014
Imprevisti	1.325	20	—
Lievitazione prezzi ...	252	—	—
Spese generali	1.906	2.158	2.291
I.V.A.	3.321	3.321	2.133
TOTALE ...	22.438	22.438	22.438

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 124

00A1532

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Convenzione n. 63/90 - Lavori di completamento del secondo lotto, I stralcio, del porto commerciale di Augusta (Siracusa). Chiusura anticipata della convenzione. (Deliberazione n. 204/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 63/90 stipulata, in data 15 maggio 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio ASI di Siracusa, regolante il finanziamento di lire 28.000 milioni per la realizzazione dei lavori di completamento del secondo lotto, I stralcio, del porto commerciale di Augusta;

Vista la nota n. 2516 del 15 giugno 1999 con la quale l'ente attuatore, in conformità alla delibera n. 42 del 23 aprile 1999 del proprio comitato direttivo, ha chiesto l'autorizzazione alla chiusura anticipata della convenzione, con conseguente variazione del quadro economico, in quanto le opere così come realizzate, con la riduzione di ml 48 della banchina di ormeggio e il miglioramento degli edifici doganali, sono da ritenere funzionali e corrispondenti all'oggetto della convenzione;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 29 luglio 1999, ha rilevato che l'opera, così come realizzata, risponde agli scopi previsti dalla convenzione;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 25 novembre 1999, ha espresso parere positivo alla chiusura anticipata della convenzione essendo stati raggiunti gli scopi primari del progetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la chiusura anticipata della convenzione n. 63/90, cui provvederà la Cassa depositi e prestiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

2. Il quadro economico della convenzione, in conse-

guenza di quanto sopra, è modificato come appresso:

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Variante precedente	Variante in esame
Lavori ed espropri ...	20.576	20.334	19.688
Imprevisti	335	1.065	2.598
Lievitazione prezzi ...	1.235	—	—
Spese generali	1.437	2.130	(1) 1.297
I.V.A.	4.417	4.471	4.417
TOTALE ...	28.000	28.000	28.000

(1) Spese generali determinate applicando la percentuale prevista in convenzione.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 95

00A1785

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Convenzione n. 98/88 - Ristrutturazione e adeguamento rete dell'Acquedotto vesuviano. Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 207/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 98/88 stipulata, in data 21 marzo 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Acquedotto vesuviano S.p.a., regolante il finanziamento di lire 25.000 milioni per la realizzazione della ristrutturazione e adeguamento della rete dell'Acquedotto vesuviano;

Vista la nota n. 122 del 2 febbraio 1999, con la quale l'ente attuatore ha richiesto l'approvazione, secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/95, di una perizia di variante che prevede variazioni della localizzazione dei serbatoi di accumulo, del tracciato, delle caratteristiche della rete di distribuzione e degli impianti di sollevamento e controllo;

Considerato che ai maggiori oneri determinati dalle suddette varianti e dalla lievitazione dei prezzi, l'ente attuatore intende far fronte con l'utilizzo delle economie I.V.A.;

Vista la nota n. 1045 del 3 settembre 1999 con la quale l'ente attuatore ha richiesto una proroga dei termini di convenzione sino al 20 giugno 2000 (mesi nove);

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 1° aprile 1999, si è espressa positivamente sulle varianti in questione dovute alle difficoltà di acquisire le aree di sedime delle opere nonché alla necessità di ottemperare alle prescrizioni imposte in sede di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta da parte degli enti competenti;

Visto il parere favorevole dell'unità di valutazione degli investimenti pubblici, relazione del 13 dicembre 1999, in quanto la variante in questione riguarda opere complementari e aggiuntive che si rendono indispensabili per assicurare la funzionalità dell'opera e non alterano l'obiettivo progettuale della convenzione;

Ritenuto potersi autorizzare, per le suddette motivazioni, l'utilizzo in deroga delle economie I.V.A. per far fronte ai maggiori lavori, come previsto dalla circolare Agensud C/98/AG del 2 marzo 1992;

Considerato, altresì, che non possono riconoscersi i maggiori oneri dovuti a cause ritardatrici dei previsti tempi esecutivi conformemente a quanto stabilito in convenzione;

Ritenuto che l'utilizzo delle economie I.V.A. non costituisce incremento di finanziamento trattandosi di variazioni tra le varie voci che compongono l'importo di convenzione che rimane invariato, come stabilito dal citato art. 7 della legge n. 104/95;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

di approvare le variazioni progettuali alla convenzione n. 98/88 ed il nuovo quadro economico, come di seguito riportato, con l'utilizzo in deroga delle economie I.V.A.;

di concedere una proroga dei termini di convenzione sino al 20 giugno 2000.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri ...	18.425	17.675	20.000
Imprevisti	398	1.148	—
Lievitazione prezzi ...	150	150	150
Spese generali	2.211	2.211	2.211
I.V.A.	3.816	3.816	2.639
TOTALE ...	25.000	25.000	25.000

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 92

00A1786

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Fondo ex art. 19, decreto legislativo n. 96/1993. Ulteriori assegnazioni 1999. (Deliberazione n. 208/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno ed agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo *ex* art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993 e l'art. 17, riguardante le attività dell'IPI;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e del bilancio pluriennale 1999/2001;

Viste le richieste presentate dai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (n. 781 del 21 dicembre 1999) e del tesoro, bilancio e programmazione economica, RGS (n. 626841 dell'8 novembre 1999) con le quali sono rappresentate esigenze integrative di finanziamento a carico del predetto Fondo ex art. 19 per l'anno 1999;

Vista altresì la richiesta del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato n. 704955 del 26 ottobre 1999, con la quale viene avanzata richiesta di finanziamento delle attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'anno 2000, a valere sul citato Fondo;

Ritenuto opportuno assicurare, in via ultimativa, il finanziamento del programma di attività IPI per l'anno 2000, nella misura di lire 29 miliardi (14,977 Meuro), in linea con l'assegnazione disposta per il corrente esercizio 1999, tenuto conto della delicata fase di transizione che ha visto il recesso, in data 30 giugno 1999, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla quota associativa di maggioranza da esso detenuta nell'istituto ed il subentro di sviluppo Italia nell'IPI stesso, in qualità di socio;

Ritenuto pertanto alla luce delle esigenze segnalate di disporre assegnazioni integrative a carico del Fondo ex art. 19 per complessive L. 89.713.279.169 (46,333 Meuro);

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità 1999 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono disposte, per le motivazioni esposte in premessa le seguenti assegnazioni integrative per un importo complessivo di L. 89.713.279.169 (46,333 Meuro):

	(lire)	(Meuro)
Ministero dell'industria, commercio e artigianato		
Attività dell'istituto per la promozione industriale (IPI) per l'anno 2000	29.000.000.000	14,977
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica - RGS - IGED		
Regolazioni finanziarie e contributive del personale dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno	40.000.000.000	20,658
Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica		
Centro ricerche Bonomo	1.520.288.514	0,785
Ceinge	4.049.727.000	2,091
Attività formative ex Formez	15.143.263.655	7,820
Totale Ministero università e ricerca	20.713.279.169	10,696

2. Il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, con il trasferimento della assegnazione a favore dell'IPI di cui al precedente punto 1, garantirà, da parte dello stesso istituto, l'assistenza tecnica alle attività del CIPE ed in particolare alle commissioni 1ª e 2ª.

3. Le variazioni di bilancio attuative della presente delibera saranno disposte soltanto in termini di competenza, data l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 91

00A1787

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Ampliamento della tipologia delle garanzie richieste dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) a fronte di operazioni di esportazione. (Deliberazione n. 209/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale Commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato, che prevede che la V Commissione del CIPE, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998, con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di Commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le Commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999, con la quale il CIPE ha approvato il regolamento interno della V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Tenuto conto delle istanze provenienti da taluni settori economici per l'introduzione di forme di garanzie integrative e/o alternative a quelle bancarie attualmente richieste dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) a fronte di operazioni di esportazione di macchinari;

Ritenuta l'opportunità di invitare il predetto Istituto a prendere in esame la possibilità di accettare il patto di riservato dominio nei contratti di esportazione di macchinari in luogo ovvero ad integrazione delle garanzie bancarie normalmente richieste;

Vista la delibera adottata dalla V Commissione permanente il 10 dicembre 1999, concernente l'ampliamento della tipologia delle garanzie richieste dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) a fronte di operazioni di esportazione;

Considerato che la clausola di riservato dominio sopra citata, prevista nelle operazioni di acquisto di macchine utensili disciplinate dalla legge n. 1329 del 28 novembre 1965 (cosiddetta legge Sabatini), ha contribuito in modo assai positivo all'operabilità ditale provvedimento in favore delle P.M.I.;

Su proposta del Ministero del commercio con l'estero;

Delibera:

L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'Estero (SACE) è autorizzato ad accogliere forme alternative ovvero di integrazione delle garanzie bancarie normalmente richieste per la concessione di copertura assicurativa a fronte di operazioni di esportazioni di macchinari, quali, ad esempio, il patto di riservato dominio.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 120

00A1534

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Partecipazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) al capitale di società che operano in favore della internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. (Deliberazione n. 210/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68 (riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE), che attribuisce, tra l'altro, all'istituto la funzione di promuovere e sviluppare i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale;

Visto l'art. 3 della predetta legge n. 68/1997 che consente all'ICE di costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a enti già esistenti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo comitato;

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato, che prevede che la V Commissione del CIPE, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale il CIPE ha approvato il regolamento interno della V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Vista la delibera adottata dalla V Commissione permanente il 10 dicembre 1999, concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) al capitale di società che operano in favore della internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

Su proposta del Ministero del commercio con l'estero;

Delibera:

L'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) è autorizzato a partecipare alle iniziative in favore della internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, assumendo partecipazioni al capitale di società costituite a tale scopo.

Roma 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 96

00A1788

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Modifica alla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 214/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione n. 10/98 del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998 concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale;

Visto in particolare il punto 4 della predetta deliberazione che, tra l'altro, disciplina i casi di inottemperanza alle richieste dell'organo di sorveglianza;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 luglio 1998, che, in applicazione del punto 2, settimo capoverso, della medesima deliberazione, ha stabilito le procedure ed i criteri per la negoziazione dei prezzi per quei prodotti per i quali non è possibile applicare in via ordinaria i criteri di calcolo del prezzo medio europeo;

Visto il parere motivato adottato, ai sensi dell'art. 169 del trattato CE, dalla Commissione europea in data 9 settembre 1998, nell'ambito della procedura n. 94/4248, e comunicato alle autorità italiane con nota n. SG (98) D/7570;

Tenuto conto degli esiti degli incontri svoltisi tra i rappresentanti delle amministrazioni competenti e i delegati della Commissione europea, tra il dicembre 1998 e l'agosto 1999;

Ritenuto opportuno configurare più puntualmente le procedure da adottarsi nei casi di mancato adeguamento al sistema del prezzo medio europeo dovuti a comprovata sproporzione tra prezzo e costi, tale da configurare un'ipotesi di misura equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione;

Considerato peraltro che il ricorso a tale procedura deve essere del tutto eccezionale rispetto al regime ordinario del PME e come tale deve essere attentamente monitorato al fine di evitare ogni intento elusivo della normativa generale;

Delibera:

Il terzo capoverso del punto 4 della deliberazione n. 10/98 di cui alle premesse è sostituito dal testo seguente:

Qualora l'azienda non ottemperi a quanto richiesto, sostenendo che il livello del prezzo medio europeo sia tale da non coprire i costi di produzione e di commercializzazione, può inoltrare al predetto organo richiesta di accesso alla contrattazione di cui al precedente punto 2, settimo capoverso, provvedendo comunque in via transitoria alla pubblicazione del prezzo rettificato.

L'azienda deve corredare la propria richiesta trasmettendo una puntuale, esaustiva e verificabile documentazione contabile, dalla quale risulti la differenza fra i costi complessivi e il prezzo deliberato. I costi complessivi comprendono i costi *ex fabrica*, nonché le spese di distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio, così come fissate dalla normativa vigente. L'azienda deve, altresì, rendere noto i criteri seguiti per la ripartizione delle spese generali.

L'organo di sorveglianza, verificata la completezza della documentazione prodotta, entro quarantacinque giorni attiva la citata procedura di contrattazione per l'esame della richiesta dell'azienda. Entro i successivi quarantacinque giorni la procedura deve essere conclusa.

Ai fini del monitoraggio richiamato in premessa, entro sei mesi dall'avvio della procedura di contrattazione di cui al precedente punto 2 settimo capoverso, l'organo responsabile sottopone al Comitato una relazione informativa da cui risulti il numero di richieste pervenute, le aziende interessate, gli esiti delle procedure evidenziando altresì i prezzi di prodotti esteri di confronto. Il Comitato sulla base della suddetta relazione può deliberare modifiche del sistema di contrattazione qualora si sia verificato un suo uso improprio, tale da potersi considerare elusivo della procedura ordinaria di determinazione dei prezzi.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 128

00A1535

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Finalizzazione di risorse per le attività della società «Sviluppo Italia». (Deliberazione n. 215/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208, che istituisce un fondo rotativo per la promozione imprenditoriale nelle aree depresse;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernente il riordino degli enti e della società di promozione e l'istituzione della società «Sviluppo Italia»;

Vista la propria delibera in data 11 novembre 1998 con la quale è stato tra l'altro accantonato l'importo di lire 50 miliardi per le finalità di cui al richiamato art. 1 della legge n. 208/1998;

Viste le precedenti delibere in data 22 gennaio 1999 e 14 maggio 1999 con le quali sono state rispettivamente assegnate alla società Sviluppo Italia, a valere sul predetto importo di 50 miliardi, 35 miliardi per la costituzione del capitale sociale e 5,5 miliardi per il finanziamento di un primo programma operativo in materia di informazione e animazione di iniziative di sviluppo locale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 giugno 1999 in materia di indirizzi e priorità della società Sviluppo Italia;

Considerato che con la predetta delibera del 14 maggio 1999 veniva tra l'altro prevista la possibilità di assegnare alla società Sviluppo Italia il residuo importo di 9,5 miliardi (pari a 4,9 milioni di euro) a fronte di nuovi programmi di promozione imprenditoriale;

Tenuto conto che la società Sviluppo Italia ha avviato un complesso piano di lavoro, per la promozione del sistema produttivo italiano, nel cui ambito ha già sviluppato alcuni specifici programmi con un impiego di risorse di 9,576 miliardi di lire;

Ritenuto per altro opportuna, al fine di una più efficace ed immediata politica promozionale, una maggiore concentrazione e specializzazione delle attività poste in essere da Sviluppo Italia;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sull'accantonamento di 50 miliardi di lire di cui alla delibera CIPE 11 novembre 1998 indicata in premessa, è assegnato alla società Sviluppo Italia l'importo di 9,5 miliardi per le attività relative ai seguenti programmi:

settore «Società dell'informazione»;

settore «Biotecnologie»;

settore «Micromeccatronica»;

settore «Agro-alimentare»;

settore «Aerospaziale»;

settore «Turismo e beni culturali»;

settore «Logistica»;

«Promozione e attrazione investimenti»;

«Informazione, comunicazione e diffusione risultati»;

«Sistema moda»;

«Settore ambiente».

La società Sviluppo Italia fornirà a questo Comitato un'informazione periodica sullo stato di avanzamento dei programmi e dei progetti pilota, nonché sui risultati raggiunti, ponendosi, peraltro, come obiettivo prioritario la concentrazione delle proprie attività promozionali in settori od aree, opportunamente selezionate sulla base di un attento programma che tenga anche conto delle priorità espresse dalle amministrazioni impegnate nelle politiche di sviluppo. A tal fine entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera la seconda e terza commissione CIPE definiranno, sentita Sviluppo Italia S.p.a., modalità e criteri per l'attività della società ai fini di ulteriori determinazioni degli organi competenti.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 125

00A1536

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Legge n. 449/1998: parziale utilizzo della quota non finalizzata di cui al punto 1.1 della delibera n. 142/99. (Deliberazione n. 219/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che, nel rifinanziare la legge 30 giugno 1998, n. 208, prevede, in tabella C, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di lire (pari a 5.732,672 milioni di euro), finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la delibera n. 4/99 in data 22 gennaio 1999, con la quale questo Comitato ha assegnato l'importo complessivo di cui sopra secondo l'articolazione, per tipologia di spesa e per annualità, indicata nel prospetto allegato alla delibera stessa, in particolare accantonando 400 miliardi di lire (pari a 206,583 milioni di euro) per la promozione d'impresa e per le politiche del lavoro e destinando ulteriori 700 miliardi di lire (pari a 361,520 milioni di euro) ai lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché riservando l'importo di 3.500 miliardi di lire (pari a 1.807,599 milioni di euro) alle infrastrutture (ricomprese nelle intese);

Vista la delibera n. 75/99 in data 9 giugno 1999, con la quale — in relazione alle condizioni stabilite con delibera n. 64/98 del 9 luglio 1998 e sulla base dei criteri concordati nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tenutasi il 27 maggio 1999 — sono state quantificate in complessivi 405,082 miliardi di lire (pari a 209,207 milioni di euro), le risorse da attribuire alle regioni ed alle province autonome ricomprese negli obiettivi 2 e 5b per il reintegro delle somme poste a disposizione per la ricostruzione delle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche nell'ambito dei relativi DOCUP;

Vista la delibera n. 142/99 in data 6 agosto 1999, con la quale questo Comitato ha dettato criteri per il riparto delle risorse destinate alle infrastrutture con la citata delibera n. 4/99, accantonando una percentuale complessiva del 10% da utilizzare, in ragione del 5%, per interventi urgenti nella regione Puglia, che risultino coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della nota situazione di emergenza, e per il residuo 5% per finalità di ordine preminentemente premiale;

Preso atto che il reintegro delle risorse a favore della regione Lombardia di cui alla richiamata delibera n. 75/99 è stato computato nella misura del 50%, sulla base delle percentuali di utilizzo dei fondi comunitari indicate nell'allegato 2 alla tabella stessa, ed è stato quindi definito in lire 12,181 miliardi di lire (pari a 6,291 milioni di euro);

Preso atto che il computo risulta riferito esclusivamente alla quota pubblica e che, tenendo invece conto anche della quota dei privati, sussistevano le condizioni previste per il reintegro totale dei fondi sì che restano da attribuire alla regione Lombardia ulteriori 12,181 miliardi di lire (pari a 6,291 milioni di euro);

Preso atto che il Consiglio nazionale per la valorizzazione delle risorse forestali e delle aree protette ha predisposto un progetto per la foresta appenninica, che prevede investimenti complessivi per circa 23 miliardi di lire (pari a 11,879 milioni di euro) ed è suscettibile di realizzazione per fasi;

Considerato che il suddetto progetto mira ad una maggiore tutela ed allo sviluppo, a fini produttivi, delle zone montane ed in particolare delle aree forestali e, come tale, appare coerente con le indicazioni della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 16 dicembre 1999, ha valutato positivamente le linee di sviluppo del progetto APE-Appennino Parco d'Europa in quanto tendente a concretizzare una serie di ricadute operative a livello locale mediante azioni trasversali, coordinate a livello nazionale, relative all'ambiente, alle politiche del lavoro ed allo sviluppo territoriale delle aree interessate;

Considerato che l'Italia, primo Paese OCSE ad assumere la presidenza del nuovo Comitato per le politiche di sviluppo territoriale, intende porre la propria candidatura ad una «Territorial Review», inerente alle nuove politiche di sviluppo territoriale nelle aree depresse, e che tale iniziativa varrebbe a rendere più visibili a

livello internazionale gli sforzi che il Governo italiano ha avviato in tema di sviluppo territoriale delle aree depresse del Paese e consentirebbe di assumere un ruolo da protagonisti nella definizione dei criteri concettuali e degli standards operativi che guideranno gli esami delle politiche territoriali degli Stati membri dell'OCSE;

Considerato che lo svolgimento di una «Territorial Review» comporta un contributo finanziario da parte del Paese richiedente, quantificabile nella fattispecie in 300 milioni di lire (pari a 0,155 milioni di euro) a fronte di un costo totale di 780 milioni di lire (pari a 0,403 milioni di euro);

Ritenuto di imputare gli oneri di cui sopra sulla quota del 5% di cui alla parte finale del punto 1.1 della menzionata delibera n. 142/99, in quanto concernenti esigenze sopravvenute inerenti ad adempimenti dovuti ovvero ad iniziative di specifico rilievo per la valorizzazione ed il rilancio delle aree depresse;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Art. 1.

L'importo da riconoscere a favore della regione Lombardia per il reintegro delle risorse rese disponibili per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Umbria e delle Marche è fissato in complessivi 24,362 miliardi di lire (pari a 12,582 milioni di euro).

L'onere aggiuntivo, rispetto alle indicazioni di cui alla delibera n. 75/99 in data 9 giugno 1999, pari a 12,181 miliardi di lire (pari a 6,291 milioni di euro), è imputato sulla quota del 5% accantonata — ai sensi del punto 1.1 della delibera n. 142/99 in data 6 agosto 1999 — per finalità di ordine eminentemente premiale sull'importo complessivo di 3.500 miliardi di lire (pari a 1.807,599 milioni di euro) destinato alle infrastrutture con delibera n. 4/99 in data 22 gennaio 1999.

Art. 2.

È assegnata al Consorzio nazionale per la valorizzazione delle risorse forestali e delle aree protette con sede in Frontone (Pesaro) la somma complessiva di 4,5 miliardi di lire (pari a 2,324 milioni di euro).

Il predetto importo, a fronte del progetto indicato in premessa, è finalizzato all'avvio di una prima fase comprendente il rafforzamento del sistema dei consorzi forestali (potenziamento della struttura, formazione e aggiornamento professionale degli operatori, promozione e avvio di nuove strutture associative di gestione territoriale) e la sperimentazione di alcune misure che abbiano valenza prototipale, da replicare in altre realtà territoriali. Un apposito comitato di sorveglianza — da costituirsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — verificherà l'attuazione del programma, valutando la possibilità di cofinanziamento dello stesso da parte dei soggetti interessati (Comunità montane, regioni, privati).

L'onere relativo viene posto a carico della quota del 5% di cui alla parte finale dell'articolo precedente.

Art. 3.

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è attribuito, per il cofinanziamento dello studio OCSE sulle nuove politiche di sviluppo territoriale nelle aree depresse meglio specificato in premessa, l'importo di 300 milioni di lire (pari a 0,155 milioni di euro).

L'onere relativo è imputato alla quota del 5% di cui al precedente art. 1.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 127

00A1537

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale degli interventi aggiuntivi Fesr relativi al Pop Sicilia. (Deliberazione n. 220/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la delibera CIPE n. 4/99 del 22 gennaio 1999, concernente «Riparto risorse aree depresse 1999-2001. Rifinanziamento della legge n. 208/1998. Legge finanziaria 1999 (tabella C)»;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(98)4095 del 22 dicembre 1998, che modifica la decisione C(95)2194 del 28 agosto 1995 di approvazione del programma operativo regionale della regione siciliana, che attribuisce ulteriori risorse comunitarie a valere sul FESR per complessivi 150 Meuro;

Considerato che a fronte di tali risorse occorre individuare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche per complessivi 115,777 Meuro, pari a 224,176 miliardi di lire, di cui 156,923 miliardi di lire, a valere sulle disponibilità recate dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla citata delibera CIPE n. 4/99 del 22 gennaio 1999 con riferimento alla tipologia «Cofinanziamento programmi comunitari 1994-1999» e 67,253 miliardi di lire a carico della regione siciliana;

Viste le note del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo n. 5/2550/R del 24 novembre 1999 e n. 1577 del 9 dicembre 1999;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 14 dicembre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito del Pop Sicilia richiamato in premessa, è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di complessivi 224,176 miliardi di lire (115,777 Meuro).

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) 156,923 miliardi di lire (81,044 Meuro) con risorse provenienti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla delibera CIPE n. 4/99, del 22 gennaio 1999, che devono affluire al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;

b) 67,253 miliardi di lire (34,733 Meuro), con disponibilità della regione siciliana.

2. Le somme di cui alla delibera CIPE n. 4/99 in data 22 gennaio 1999 vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal Fondo di rotazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste della regione siciliana.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

4. La regione adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 123

00A1538

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma operativo «Industria, artigianato e servizi alle imprese», sottomisura 1.3.2 «Completamento dei progetti previsti nel programma di post-tutoraggio». (Deliberazione n. 222/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la delibera CIPE n. 4/99 del 22 gennaio 1999, concernente «Riparto risorse aree depresse 1999-2001. Rifinanziamento della legge n. 208/1998. Legge finanziaria 1999 (tabella C);

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(98) 1043 dell'11 maggio 1998, che modifica la decisione C(95) 2481, relativa alla concessione di un contributo a carico del FESR e del FSE per il programma «Industria, artigianato e servizi alle imprese», che si integra nel quadro comunitario di sostegno delle regioni dell'obiettivo 1, 1994-1999;

Viste le determinazioni assunte dal comitato di sorveglianza in data 30 novembre 1999, per effetto delle quali, tenuto conto delle domande presentate dalle imprese per la realizzazione delle azioni previste dalla sottomisura 1.3.2, sono trasferite a favore della predetta sottomisura risorse Fesr pari a 1,25 Meuro provenienti dalla sottomisura 1.3.1 a fronte delle quali occorre garantire una quota aggiuntiva di risorse nazionali pari a 0,5 Meuro, corrispondenti a 968,135 milioni di lire;

Considerata l'opportunità di ricorrere per la predetta quota statale alle risorse provenienti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla citata delibera CIPE n. 4/99 del 22 gennaio 1999, con riferimento alla tipologia «Cofinanziamento programmi comunitari 1994-1999», risorse che affluiranno al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di anticipare i tempi di adozione della decisione comunitaria, al fine di accelerare l'attuazione dei predetti interventi;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 773515 in data 16 dicembre 1999 e la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 773539 in data 21 dicembre 1999;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 14 dicembre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione delle azioni previste nell'ambito del programma «Industria, artigianato e servizi alle imprese», richiamato in premessa, è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di complessivi 968,135 milioni di lire (0,5 Meuro), a valere sulle risorse della legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla delibera CIPE n. 4/99 del 22 gennaio 1999, che devono affluire al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal Fondo di rotazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, il Fondo di rotazione adegua la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento disposto con la presente delibera.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 121

00A1539

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 26 ottobre 1999.

Modifica delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, adottate dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 22 marzo 1999. (Deliberazione n. 4).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso:

che nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993, il progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;

che nella seduta del 22 marzo 1999 con delibera n. 1 il Comitato istituzionale, ha adottato, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le norme di salvaguardia, applicate al progetto di piano di bacino per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;

Considerato:

che il comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, prevede che «le caratteristiche delle concessioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche e integrazioni da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'art. 88 comma 1 lettera *p)* del decreto 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione»;

che il comma 5 dell'art. 22 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 152, prevede che tutte le derivazioni in atto sono regolate mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi, idrici senza dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

che tali recenti principi normativi inducono a modificare le norme di salvaguardia attualmente vigenti uniformando per la definizione del deflusso di rispetto le concessioni attualmente in atto a quelle nuove o in fase di rinnovo;

che nelle more della adozione del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, risulta comunque opportuno modificare ed integrare le attuali misure di salvaguardia;

Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:

l'art. 17-6 *bis* della legge che attribuisce all'Autorità del bacino di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia;

l'art. 17-6 *ter* della legge che consente, per altro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

Visto il comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il comma 5 dell'art. 22 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il parere favorevole sull'iniziativa espresso del Comitato tecnico nella seduta del 21 luglio 1999;

Delibera:

Art. 1.

Modifica delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, e dal comma 5 dell'art. 22 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 152, fatti salvi i principi e contenuti della delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 22 marzo 1999, l'art. 5 dell'allegato 1 alla predetta delibera è così modificato:

«In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale è assunto nel minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo:

$$Q(DMV) = (K_{biol} + K_{nat}) * Q(DMV)_{idrol} \quad \text{ovvero}$$

$$Q(DMV) = (K_{biol} + K_{nat}) * 0,33 * P * 1,90 * S^{0,8} * q_{media}/1000 \quad \text{ovvero}$$

$$Q(DMV) = (K_{biol} + K_{nat}) * 207 * S^{0,8} * q_{media} * 10^{-6}$$

dove:

* S è la superficie sottesa, espressa in kmq;

* q_{media} è la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale appartiene la sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per kmq, è indicato nell'allegato *A*, che fa parte integrante delle presenti norme;

* K_{biol} è l'indice di criticità biologica;

* K_{nat} è l'indice di criticità naturalistica;

* P è l'indice di perennità, rapporto tra portata della durata di 355 giorni e la portata media, che si assume pari a 0,33;

1) Per le concessioni attualmente in atto, per le nuove concessioni, ovvero per quelle in fase di rinnovo, siano esse riferite a grandi a piccole derivazioni, sono assunti per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:

K_{nat} = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali o locali;

K_{nat} = 0,4 per i parchi nazionali;

K_{nat} = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali;

K_{nat} = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale;

K_{nat} = 0,1 aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza degli enti locali;

K_{biol} è definito secondo l'allegato 1.1 che fa parte integrante delle presenti norme. Per tutte le altre tratte di corpi idrici superficiali (tratte non presenti nell'elenco) il K_{biol} di riferimento è quello corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso d'acqua considerato.

2) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso è fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni».

Art. 2.

Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini ufficiali delle regioni interessate.

Art. 3.

Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, è depositata, ai fini della consultazione presso il Ministero dei lavori pubblici (Magistrato alle Acque di Venezia), l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Segreteria tecnica), nonché presso le sedi delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e presso le sedi delle province di Trento, Bolzano, Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il segretario generale
GOVI

00A1886

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n. **2**.

Informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali.

Una linea guida comunitaria, «CPMP/QWP609/96», attualmente in uso in tutti gli Stati dell'Unione europea, definisce quanto deve essere riportato nell'etichetta di un prodotto medicinale in relazione alla temperatura ed alle modalità di conservazione del medicinale stesso.

Tutti gli operatori, trasportatori compresi, sono tenuti al rispetto rigoroso delle condizioni di conservazione riportate in etichetta.

In accordo con tale linea guida, a cui si fa riferimento anche nel decreto ministeriale 6 luglio 1999, è escluso l'uso dell'espressione «temperatura ambiente», mentre sono introdotte specifiche dizioni quali ed esempio:

non conservare al di sopra di 30 °C;

non conservare al di sopra di 25 °C;

conservare tra 2 °C e 8 °C;

non congelare né mettere in frigorifero;

sotto zero - conservare nel freezer.

In etichetta non viene riportata alcuna indicazione sulla temperatura di conservazione quando gli studi di stabilità accelerata hanno dimostrato che il prodotto è stabile per sei mesi a 40 °C + o – 2 °C e a 75% + o – 5% umidità relativa, parametri inclusi nelle escursioni osservate nelle varie zone climatiche dei Paesi dell'Unione europea.

Pertanto occasionali e temporanee permanenze di prodotti che non riportano indicazioni specifiche in etichetta, a temperatura attorno ai quaranta gradi sono compatibili con un regime di conservazione che non compromette la sicurezza o l'efficacia dei farmaci.

Tale limite massimo, poiché si configura come una situazione estrema nelle temperature di conservazione, va comunque evitato come condizione normale, privilegiando temperature più basse.

Si ritiene, ferma restando la discrezionalità affidata al responsabile dei sistema di qualità, che, per una ottimizzazione gestionale, siano preferibili una conservazione e un trasporto effettuati, in modo unitario, ad una temperatura (inferiore ai 25 °C) che possa coinvolgere i farmaci con limite a +25, a +30 e quelli senza indicazione.

È del tutto evidente che i farmaci che debbono essere conservati tra i + 2 e i + 8 °C, e ancor di più quelli da conservare sottozero, necessitano di attrezzature specifiche ed idonee.

Infine, ai fini del sistema di qualità rappresentato nel decreto ministeriale 6 luglio 1999, è opportuna, in fase di distribuzione, la presenza di un sistema di rilevazione, possibilmente esterno, che permetta la verifica della temperatura sui mezzi di trasporto.

Il direttore generale
del Dipartimento valutazione
dei medicinali e farmacovigilanza
MARTINI

00A1887

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9919
Yen giapponese	109,30
Dracma greca	333,55
Corona danese	7,4464
Corona svedese	8,5770
Sterlina	0,61580
Corona norvegese	8,1565
Corona ceca	35,739
Lira cipriota	0,57624
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,02
Zloty polacco	4,0768
Tallero sloveno	201,2195
Franco svizzero	1,6042
Dollaro canadese	1,4409
Dollaro australiano	1,5646
Dollaro neozelandese	2,0152
Rand sudafricano	6,2519

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1926

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipersal»

Estratto decreto n. 744 del 25 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PIPERSAL nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 2 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solvente 4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84083 - Italia, codice fiscale 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 032935013 (in base 10), 0ZF335 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione, confezionamento e controlli).

Rilascio dei lotti: I.S.F. S.p.a.

Composizione: flaconcino dati espressi per 1 flaconcino:

principio attivo: piperacillina sale sodico 1,04 g;

eccipiente: XXX.

Composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala:

principio attivo: XXX.

eccipienti: lidocaina cloridrato 10 mg; acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 032935025 (in base 10), 0ZF33K (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione, confezionamento e controlli).

Rilascio dei lotti: I.S.F. S.p.a.

Composizione: flaconcino dati espressi per 1 flaconcino:

principio attivo: piperacillina sale sodico 2,08 g;

eccipiente: XXX.

Composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala:

principio attivo: XXX;

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1650

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biopiper»

Estratto decreto n. 766 del 29 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIOPIPER nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g + fiala solvente 4 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile;

1 flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 032876017 (in base 10), 0ZC9HK (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a presczione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (produzione, controllo, confezionamento finale); Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (confezionamento terminale).

Rilascio dei lotti: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l.

Composizione: 1 flaconcino dati espressi per 1 flaconcino:

principio attivo: piperacillina sale sodico 1 g;

eccipiente: XXX;

composizione: 1 fiala solvente dati espressi per 1 fiala;

principio attivo: XXX;

eccipienti: lidocaina cloridrato 10 mg; acqua bidistillata sterile 2 ml;

confezione: 2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile:

1 flaconcino polvere 2 g + fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 032876029 (in base 10), 0ZC9HX (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (produzione, controllo, confezionamento finale); Consorzio farmaceutico biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (confezionamento terminale).

Rilascio dei lotti: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l.

Composizione: 1 flaconcino dati espressi per 1 flaconcino:

principio attivo: piperacillina sale sodico 2 g;

eccipiente: XXX;

composizione: 1 fiala solvente dati espressi per 1 fiala solvente;

principio attivo: XXX;

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua bidistillata sterile 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1651

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Butovent»

Estratto decreto n. 808 del 2 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BUTOVENT nelle forme e confezioni: «200 microgrammi polvere per inalazione» inalatore pulvinal da 100 erogazioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/a, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 200 microgrammi polvere per inalazione, inalatore pulvinal da 100 erogazioni;

A.I.C. n. 025930052 (in base 10), 0SRBB4 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96, (produzione, confezionamento e controllo).

Rilascio dei lotti: Chiesi farmaceutici S.p.a.

Composizione: 1 dose;

principio attivo: salbutamolo 200 mmg;

eccipiente: lattosio monoidrato 23800 mmg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1724

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clomipramina Cloridratro»

Estratto decreto n. 809 del 6 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLOMIPRAMINA CLORIDRATRO, per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse, «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, «75 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse, «25 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 (Varesina) km 20,5, Italia, codice fiscale n. 10928780153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 029448014/G (in base 10), 0W2PUG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Novartis Farma S.p.a. stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito, 131 (produzione, controllo e confezionamento); Novartis Farmaceutica S.a. stabilimento sito in Barbera Del Valles (Spagna), Ronda Santa Maria, 160 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: clomipramina cloribrato 10 mg;

eccipienti: lattosio 12 mg; amido di mais 22,5 mg; gelatina 2 mg; talco 10,78 mg; glicerina 1 mg; magnesio stearato 0,5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 0,429 mg; polivinilpirrolidone-polivinilacetato copolimero 0,429 mg; titanio biossido 0,8 mg; cellulosa microcristallina 0,383 mg; ferro ossido giallo 0,03 mg; polietileneglicole 8000 0,383 mg; polivinilpirrolidone 0,6 mg; saccarosio 28,234 mg;

confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 029448026/G (in base 10), 0W2PUU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Farma S.p.a., stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito, 131 (produzione, controllo e confezionamento); Novartis Farmaceutica S.a., stabilimento sito in Barbera Del Valles (Spagna), Ronda Santa Maria, 160 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: clomipramina cloridrato 25 mg;

eccipienti: lattosio 15 mg; amido di mais 3,5 mg; acido stearico 1,5 mg; talco 7,726 mg; glicerina 0,25 mg; magnesio stearato 0,25 mg; idrossipropilmetilcellulosa 0,429 mg; polivinilpirrolidone-polivinilacetato copolimero 0,429 mg; titanio biossido 0,557 mg; cellulosa microcristallina 0,241 mg; ferro ossido giallo 0,0158 mg; polietileneglicole 8000 0,241 mg; polivinilpirrolidone 0,362 mg; saccarosio 16,5 mg; silice colloidale anidra 3 mg;

confezione: «75 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

A.I.C. n. 029448038/G (in base 10), 0W2PV6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Farma S.p.a., stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito, 131 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: clomipramina cloridrato 75 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico 248 mg; calcio stearato 5 mg; ferro ossido rosso 0,111 mg; gliceril polietilenglicole ossistearato 0,235 mg; talco 4,465 mg; titanio biossido 1,074 mg; metilibrossipropil cellulosa 5,115 mg; silice colloidale anidra 2 mg; dispersione di poliacrilati al 30% (eudragit 30 D) 20 mg;

confezione: «25 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 029448040/G (in base 10), 0W2PV8 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Pharma AG, stabilimento sito in Stein (Svizzera), P.O. Box (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 fiala;

principio attivo: clomipramina cloridrato 25 mg;

eccipienti: glicerina 47 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml; anidride carbonica 1,3 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene»

Estratto decreto n. 857 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale KETOPROFENE, per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «100 mg capsule», 30 capsule, «200 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule, «5% gel», tubo 50 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale n. 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, bella legge n. 537/1993.

Confezione: «100 mg capsule», 30 capsule;

A.I.C. n. 033713013/G (in base 10), 104UVP (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano, 2 (produzione completa): Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo finale).

Composizione: una capsula.

Principio Attivo: Ketoprofene 100 mg.

Eccipienti: lattosio 100 mg; magnesio stearato 5 mg; polivinilpirrolidone 5 mg; gelatina 98 ppc; titanio biossido 2 ppc.

Confezione: «200 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 033713025/G (in base 10), 104UW1 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36 comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano, 2 (produzione completa): Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo finale).

Composizione: una capsula a rilascio prolungato:

principio attivo: Ketoprofene 200 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 150 mg; mannitolo 80 mg; polivinilpirrolidone 20 mg; silice colloidale 1 mg; magnesio stearato 2 mg; ossido ferro giallo 1,1 ppc; indigotina 0,16 ppc; titanio biossido 1,33 ppc; gelatina qba 100 ppc.

Confezione: «5% gel», tubo 50 G.

A.I.C. n. 033713037/G (in base 10), 104UWF (in base 32).

forma farmaceutica: Gel.

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano, 2 (produzione completa): Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo finale).

Composizione: 100 grammi Gel:

principio attivo: Ketoprofene 5 g;

eccipienti: alcol etilico 40 ml; esteri ac. paraidrossibenzoico 0,1 g; essenza neroli 0,05 ml; essenza lavanda 0,1 ml; dietanolamina 4,1 g; acqua depurata q.b.a 100 g; carbossipolimetilene 2 g.

Indicazioni terapeutiche: per le confezioni «100 mg capsule», 30 capsule e «200 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule: affezioni infiammatorie dolorose acute e croniche principalmente dell'apparato muscoloscheletrico; artrite reumatoide e gottosa, spondilite anchilosante; artropatie degenerative (artrosi) a varia localizzazione; affezioni periarticolari (borsiti, tendiniti, tenosinoviti, capsuliti); flebiti, tromboflebiti superficiali, linfangiti; radicoliti, sciatalgie, mialgie; contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari; per la confezione «5% Gel», tubo 50 g: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici associati a: traumi dovuti ad attività sportiva ed infortuni (lussazioni, contusioni, distorsioni), malattie reumatiche di tessuti molli (tendiniti, borsiti, miositi, infiammazione della guaina tendinea e delle capsule articolari), tromboflebiti superficiali (infiammazione superficiale delle vene), linfangiti, malattie degenerative delle articolazioni periferiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1663

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone»

Estratto decreto n. 863 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PROPAFENONE, per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite» 30 compresse, «300 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Get S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo - Imperia, via Dante Alighieri, 73, C.a.p. 18038, Italia, codice fiscale n. 00829030089.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 150 mg compresse rivestite - 30 compresse:

A.I.C. n. 033804016/G (in base 10), 107MRJ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Toppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone Farnese, 118 (produzione completa).

Composizione: una compressa:

principio attivo: propafenone cloridrato 150 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 25 mg; sodio amido glicolato 5 mg; copolividone 14 mg; talco 7,15 mg; magnesio stearato 1 mg; titanio biossido 0,85 mg; polietilenglicole 6000 0,85 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2,15 mg.

Confezione: 300 mg compresse rivestite 30 compresse:

A.I.C. n. 033804028/G (in base 10), 107MRW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dallo data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone Farnese, 118 (produzione completa).

Composizione: una compressa:

principio attivò: propafenone cloridrato 300 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 50 mg; sodio amido glicolato 10 mg; copolividone 28 mg; talco 14,3 mg; magnesio stearato 2 mg; titanio biossido 1,7 mg; polietilenglicole 6000 1,7 mg; idrossipropilmetilcellulosa 4,3 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1635

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil»

Estratto decreto n. 889 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GEMFIBROZIL, per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film, «900 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite con film alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale n. 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «600 mg compresse rivestite con film», 30 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033997014/G (in base 10), 10FJ6Q (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe «A», nota: 14;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. stabilimento sito in Lainate (Milano), Italia, via C. Colombo, 1 (produzione completa); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (controllo qualità sul prodotto finito).

Composizione: una compressa rivestita con film:

principio attivo: gemfibrozil 600 mg;

eccipienti: silice precipitata 14 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; amido pregelatinizzato 104 mg; polisorbato 80 6,2 mg; magnesio stearato 5 mg; sodio carbossimetilamido 10,8 mg; idrossipropilmetilcellulosa 13,8 mg; titanio biossido 5,25 mg; talco 8,25 mg; polietilen glicole 6000 2,7 mg.

Confezione: «900 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite con film:

A.I.C. n. 033997026/G (in base 10), 10FJ72 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe «A» nota: 14;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. stabilimento sito in Lainate (Milano), Italia, via C. Colombo, 1 (produzione completa); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (controllo qualità sul prodotto finito).

Composizione: una compressa rivestita con film:

principio attivo: gemfibrozil 900 mg;

eccipienti: silice precipitata 21 mg; amido pregelatinizzato 156 mg; polisorbato 80 9,3 mg; magnesio stearato 7,5 mg; sodio carbossimetilamido 16,2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 18,35 mg; titanio biossido 7,1 mg; talco 10,95 mg; polietilenglicole 6000 3,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1647

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluvit»

Estratto decreto n. 891 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SOLUVIT, anche nelle forme e confezioni: «Bambini polvere per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini da 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, C.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: bambini polvere per soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 027984020 (in base 10), 0UQ04N (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e Case di Cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi AB stabilimento sito in Svezia, Stoccolma (completa).

Composizione di un flaconcino:

principio attivo: tiamina monoidrato 1,48 mg; riboflavina sodiofosfato 1,92 mg; nicotinamide 17 mg; piridossina cloridrato 1,22 mg; sodio pantotenato 5,5 mg; sodio ascorbato 90 mg; biotina 20 microgrammi; acido folico 140 microgrammi; cianocobalamina 1 microgrammo.

eccipienti: glicina (ac. aminoacetico) 200 mg; disodio edetato 0,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1726

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clastidin»

Estratto decreto n. 893 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLASTIDIN nelle forme e confezioni: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», un flaconcino + una fiala solvente 2 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione inietta bile per uso intramuscolare», un flaconcino + una fiala solvente 2,5 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione enovenosa», un flaconcino + una fiala solvente 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nutrifar S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Soresina - Cremona, via Cadore, 7, C.a.p. 26015, Italia, codice fiscale n. 01172420190.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», un flaconcino + una fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 033494016 (in base 10), 0ZY500 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36 comma 7

della legge 27 dicembre 1997 n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 36-38 (prodotto finito); Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (prodotto finito); Biopharma S.r.l. stabilimento sito in località S. Palomba - Pomezia - (Roma) (Italia), via delle Gerbere s.n.c. (flaconcino + confezionamento).

Composizione: un flaconcino:

principio attivo: cefonicid sodico 540,5 mg pari a cefonicid 500 mg.

Composizione: una fiala solvente.

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua per soluzioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Confezione: «un g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», un flaconcino + una fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 033494028 (in base 10), 0ZY50D (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36 comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 36-38 (prodotto finito); Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (prodotto finito): Biopharma S.r.l. stabilimento sito in località S. Palomba - Pomezia - (Roma) (Italia), via delle Gerbere s.n.c. (flaconcino + confezionamento).

Composizione: un flaconcino:

principio attivo: cefonicid sodico 1,081 g pari a cefonicid 1 g.

Composizione: una fiala solvente:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per soluzioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

Confezione: «un g polvere e solvente per soluzione, per infusione endovenosa», un flaconcino + una fiala solvente 2,5 ml:

A.I.C. n. 033494030 (in base 10), 0ZY50G (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 36-38 (prodotto finito); Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (prodotto finito): Biopharma S.r.l. stabilimento sito in località S. Palomba - Pomezia - (Roma) (Italia), via delle Gerbere s.n.c. (flaconcino + confezionamento).

Composizione: un flaconcino:

principio attivo: cefonicid sodico 1,081 g pari a cefonicid 1 g;

Composizione: una fiala solvente:

eccipienti: sodio bicarbonato 100 mg: acqua p.p.i. quanto basta a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1725

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto decreto n. 896 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BRUFEN nella forma e confezione: «600 mg granulato» 10 bustine (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a. con sede legale in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla Società The Boots Company PLC nello stabilimento sito a Nottingham (Inghilterra); sia dalla Società Laboratoires Knoll France S.A. nello stabilimento sito a Valenciennes Cedex, (Francia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10. della legge n. 537/1993:

«600 mg granulato» 10 bustine;

A.I.C. n. 022593178 (in base 10), 0PKHNU (in base 32);

classe «C»;

Composizione: una bustina di granulato da 600 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene 600,0 mg;

eccipienti: acido malico, aroma arancia, cellulosa microcristallina, croscarmellosio sodico, povidone, saccarosio, sodio bicarbonato, sodio carbonato anidro, sodio laurilsolfato, sodio saccarinato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: come antireumatico in:

osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumotologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva; nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici; in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum; in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea; in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio; in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia; in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estreva»

Estratto decreto n. 903 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio dello specialità medicinale ESTREVA nella forma e confezione: «1.5 mg compresse» 28 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Luigi Mancinelli, 11 - c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 12839400152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1,5 mg compresse, 28 compresse;

A.I.C. n. 033918018 (in base 10), 10C322 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Laboratoire Theramex stabilimento sito in Monaco (Principato di Monaco), 6, Avenue Prince Hereditaire Albert (miscelamento, compressione e confezionamento terminale); Laboratoires Macors stabilimento sito in Auxerre (Francia), Rue Des Caillottes, Zi La Plaine des Isles (granulato per-miscelativo di estradiolo).

Controllore: Schering S.p.a., via E. Schering, 21 - c.a.p. 20090, Milano, Italia.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: estradiolo 1,5 mg;

eccipienti: polivinilpirrolidone 13,5 mg; lattosio 135,79 mg; cellulosa microcristallina 26,25 mg; gliceril palmitostearato 2,78 mg; silice colloidale anidra 1 mg; crospovidone 4 mg; lacca d'allumina rosso ponceau 4R 0,18 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1664

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina»

Estratto decreto n. 912 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TICLOPIDINA per uso umano a denominazione comune, nella forma e confezione: «30 compresse rivestite 250 mg» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 - c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale n. 00738390152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033169018\G (in base 10), 0ZN7MU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota 09»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare di volta in volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a. stabilimento sito in Origgio (Italia), via di Vittorio, 2 (produzione completa).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 50 mg; amido di mais 32,5 mg; sodio croscarmellose 14 mg; magnesio stearato 3,5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 4 mg; talco 2 mg; titanio biossido (E 171) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1730

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardinorm»

Estratto decreto n. 913 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CARDINORM, nelle forme e confezioni: «120 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule; «240 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo dè Bacchettoni, 3 - c.a.p. 51100, Italia, codice fiscale n. 00761810506.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «120 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 033510013 (in base 10), 0ZYNMX (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato (capsula di gelatina dura cessione protratta);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ethypharm Industries, stabilimento sito in Francia, 17/21, Rue Saint-Matthieu - Houdan (produzione completa e confezionamento e rilascio lotti); Laboratoires Prographarm, stabilimento sito in Francia, Z.I. De Saint-Arnoult, Chateauneuf en Thymerais (produzione completa, confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: una capsula a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: verapamil cloridrato 120 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 20 mg; gomma lacca decerata sbiancata 11,3 mg; copolimero dell'acido metacrilico e del metil-metacrilato (eudragit L 100) 0,75 mg; copolimero dell'etil-acrilato e dell'acido metacrilico (eudragit L 30D) 3,6 mg; copolimero dell'etil-acrilato e del metil-metacrilato (eudragit NE 30D) 1,23 mg; dietilftalato 0,37 mg; talco 1,6 mg; biossido di titanio (E 171) 2 ppc; gelatina 100 ppc.;

confezione: «240 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 033510025 (in base 10), 0ZYNN9 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato (capsula di gelatina dura cessione protratta);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ethypharm Industries, stabilimento sito in Francia, 17/21, Rue Saint-Matthieu - Houdan (produzione completa, confezionamento e rilascio lotti); Laboratoires Prographarm, stabilimento sito in Francia, Z.I. De Saint-Arnoult, Chateauneuf en Thymerais (produzione completa, confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: una capsula a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: verapamil cloridrato 240 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 40 mg; gomma lacca decerata sbiancata 22,6 mg; copolimero dell'acido metacrilico e del metil-metacrilato (eudragit L 100) 1,5 mg; copolimero dell'etil-acrilato e dell'acido metacrilico (eudragit L 30D) 7,2 mg; copolimero dell'etil-acrilato e del metil-metacrilato (eudragit NE 30D) 2,46 mg; dietilftalato 0,74 mg; talco 3,2 mg; biossido di titanio (E 171) 2 ppc; gelatina 100 ppc.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza coronarica acuta e cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardico. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistolie. Ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1665

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina»

Estratto decreto n. 915 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico TICLOPIDINA, nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite», 30 compresse rivestite alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco Strasse, 3 - c.a.p. D-89070, Germania (DE), codice fiscale n. DE812425448.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite», 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033088016/G (in base 10), 0ZKSJJ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota 09»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova (Italia), via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Rilascio dei lotti: I.B.N. Savio S.r.l.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 20 mg; amido 20 mg; metilcellulosa 10 mg; silice precipitata 1 mg; magnesio stearato 3 mg; titanio biossido 2 mg; gomma arabica 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1723

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecocillin»

Estratto decreto n. 918 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ECOCILLIN, nelle forme e confezioni: «capsule molli vaginali», 3 capsule; «capsule molli vaginali», 6 capsule; «sospensione vaginale» 1 flacone; «sospensione vaginale», 5 flaconi alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, Baluardo Lamarmora, 4 - c.a.p. 28100, Italia, codice fiscale n. 01728220037.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «capsule molli vaginali», 3 capsule;

A.I.C. n. 034192017 (in base 10), 10MGNK (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Italia), via Nettunense km 20,100 (produzione completa); Swiss Caps Sca Lohnherstellungs AG, stabilimento sito in Kirchberg (Switzerland), Hausen Strasse, 35 (produzione completa).

Composizione: una capsula vaginale contiene:

principio attivo: lactobacillus plantarum p 17630 almeno 100.000.000 ufc all'origine;

eccipienti: etile p-ossibenzoato sodico 2,26 mg; propile p-ossibenzoato sodico 1,12 mg; trigliceridi a media catena 1,940 g; silice colloidale (aerosil 300) 0,060 g; gelatina 0,4 g; glicerolo 0,2 g; dimetilpolisilossano 1000 0,09 g; titanio biossido (E 171) 9 mg;

confezione: «capsule molli vaginali», 6 capsule;

A.I.C. n. 034192029 (in base 10), 10MGNX (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Italia), via Nettunense km 20,100 (produzione completa); Swiss Caps Sca Lohnherstellungs AG, stabilimento sito in Kirchberg (Switzerland), Hausen Strasse, 35 (produzione completa).

Composizione: una capsula vaginale contiene:

principio attivo: lactobacillus plantarum p 17630 almeno 100.000.000 ufc all'origine;

eccipienti: etile p-ossibenzoato sodico 2,26 mg; propile p-ossibenzoato sodico 1,12 mg; trigliceridi a media catena 1,940 g; silice colloidale (aerosil 300) 0,060 g; gelatina 0,4 g; glicerolo 0,2 g; dimetilpolisilossano 1000 0,09 g; titanio biossido (E 171) 9 mg;

confezione: «sospensione vaginale», 1 flacone;

A.I.C. n. 034192031 (in base 10), 10MGNZ (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a., stabilimento sito in Trezzano Rosa (Italia), via Firenze, 40 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: dati espressi per un flacone di sospensione vaginale:

principio attivo: lactobacillus plantarum p 17630 almeno 100.000.000 ufc all'origine;

eccipienti: silice (aerosil 300) 0,108 g; trigliceridi a media catena quanto basta a 10 g; trimetilcetilammonio p-toluensolfonato 0,75 g; acido benzoico 7,5 mg; tween-20 3 g; acido lattico quanto basta a pH 4; acqua depurata quanto basta a 150 ml;

confezione: «sospensione vaginale», 5 flaconi;

A.I.C. n. 034192043 (in base 10), 10MGPC (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a., stabilimento sito in Trezzano Rosa (Italia), via Firenze, 40 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: dati espressi per un flacone di sospensione vaginale:

principio attivo: lactobacillus plantarum p 17630 almeno 100.000.000 ufc all'origine;

eccipienti: silice (aerosil 300) 0,108 g; trigliceridi a media catena quanto basta a 10 g; trimetilcetilammonio p-toluensolfonato 0,75 g; acido benzoico 7,5 mg; tween-20 3 g; acido lattico quanto basta a pH 4; acqua depurata quanto basta a 150 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1638

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina Formenti»

Estratto decreto n. 921 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CIMETIDINA FORMENTI, nelle forme e confezioni: «400 mg compresse rivestite», 50 compresse; «800 mg compresse rivestite», 30 compresse; «800 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine; «400 mg granulato per sospensione orale», 50 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 - c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale n. 00738390152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite», 50 compresse;

A.I.C. n. 034563015 (in base 10), 10YSY7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota 48»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio, 2 (produzione completa).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: cimetidina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 94 mg; polivinilpirrolidone 15 mg; croscarmellose 15 mg; sodio laurilsolfato 1 mg; magnesio stearato 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,5 mg; titanio biossido 4,5 mg; polietilenglicole 6000 3 mg;

confezione: «800 mg compresse rivestite», 30 compresse;

A.I.C. n. 034563027 (in base 10), 10YSYM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota 48»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio, 2 (produzione completa);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: cimetidina 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 188 mg; polivinilpirrolidone 30 mg; croscarmellose 30 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 10 mg; idrossipropilmetilcellulosa 10 mg; titanio biossido 6 mg; polietilenglicole 6000 4 mg;

confezione: «800 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 034563039 (in base 10), 10YSYZ (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A nota 48»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio, 2 (produzione completa).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: cimetidina 800 mg;

eccipienti: xilitolo 6686 mg; alginato di propilenglicole 200 mg; aroma limone 120 mg; glicirizzinato monoammonico 80 mg; aroma anice 50 mg; saccarina sodica 50 mg; aroma menta 12 mg; palmitostearato di saccarosio 2 mg;

confezione: «400 mg granulato per sospensione orale», 50 bustine;

A.I.C. n. 034563041 (in base 10), 10YSZ1 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A nota 48»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio, 2 (produzione completa).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: cimetidina 400 mg;

eccipienti: xilitolo 3243 mg; alginato di propilenglicole 200 mg; aroma limone 60 mg; glicirizzinato monoammonico 40 mg; aroma anice 25 mg; saccarina sodica 25 mg; aroma menta 6 mg; palmitostearato di saccarosio 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xefo»

Estratto decreto n. 931 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale XEFO, anche nelle forme e confezioni: «8 mg granulato per sospensione orale», 20 bustine; «8 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: dott. Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 - c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale n. 00795180157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «8 mg granulato per sospensione orale», 20 bustine;

A.I.C. n. 029313044 (in base 10), 0VYL0N (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio, 2 (tutte).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: lornoxicam 8 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa ftalato 0,421 mg; lattosio 2348,579 mg; alginato di propilenglicole 300 mg; acido citrico 100 mg; aroma arancia 200 mg; acesulfame sale di potassio 40 mg; palmito stearato di saccarosio 3 mg.

Confezione: «8 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 029313057 (in base 10), 0VYL11 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio, 2 (tutte).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: lornoxicam 8 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa ftalato 0,421 mg; lattosio 2348,579 mg; alginato di propilenglicole 300 mg; acido citrico 100 mg; aroma arancia 200 mg; acesulfame sale di potassio 40 mg; palmito stearato di saccarosio 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto; dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1654

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Responder»

Estratto decreto n. 934 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RESPONDER, nelle forme e confezioni: «5 mg + 10 mg capsule rigide», 28 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titoalre A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele, Latina, strada statale 156 km 50 - c.a.p. 04010 - Italia, codice fiscale n. 00192900595.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg + 10 mg capsule rigide», 28 capsule rigide;

A.I.C. n. 029482015 (in base 10), 0W3R0Z (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pfizer S.A., stabilimento sito in Francia, zone Industrielle de Poc-Sur-Cisse-B.P.109 Amboise (tutte: produzione, confezionamento controllo).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 6,944 mg; benazepril cloridrato 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 135,056 mg; calcio fosfato dibasico 63 mg; amido glicolato sodico 4 mg; magnesio stearato 2 mg; lattosio monoidrato 39,92 mg; amido pregelatinizzato 6 mg; silice precipitata 1 mg; crospovidone 3 mg; olio di ricino idrogenato 4 mg; ferro ossido giallo 0,059 mg; ipromellosa 4,902 mg; polisorbato 800,119 mg; gelatina 74,69 mg; titanio diossido 2,31 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1666

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brexin»

Estratto decreto NCR n. 935 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BREXIN nelle forme e confezioni: «20 mg compresse effervescenti», 6 compresse effervescenti; «20 mg compresse effervescenti», 10 compresse effervescenti; «20 mg compresse effervescenti», 20 compresse effervescenti, «20 mg compresse effervescenti», 30 compresse effervescenti (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale in via Palermo, 26/a - Parma, codice fiscale n. 01513360345.

Probuttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via San Leonardo, 96 - Parma; le operazioni di confezionamento sono eseguite sia dalla società Lamp San Prospero (Modena) nello stabilimento sito in via

della Pace, 25/a, San Prospero s/s, sia dalla società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in via L. Ariosto, 50/60, Trezzano sul Naviglio, (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg compresse effervescenti» 30 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026446106 (in base 10), 0T728U (in base 32);

classe: «A nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo piroxicam-β-ciclodestrina gode di tutela brevettuale;

«20 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026446094 (in base 10), 0T728G (in base 32);

classe: «C»;

«20 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026446082 (in base 10), 0T7282 (in base 32);

classe: «C»;

«20 mg compresse effervescenti» 6 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026446070 (in base 10), 0T727Q (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: piroxicam-β-ciclodestrina mg 191,2 (pari a piroxicam mg 20);

eccipienti: lattosio monoidrato, glicina sodio carbonato, acido fumarico, aspartame, polietilenglicole 6090, aroma di limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore e dell'infiammazione nelle affezioni reumatiche (artrite reumatoide, osteoartrite) e muscolo-scheletriche (tendiniti, borsiti, dolore post-traumatico); dolore post-operatorio, dismenorrea primaria.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Cassificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1649

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cicladol»

Estratto decreto NCR n. 936 del 22 dicembre 1999

Specialità medicinale: CICLADOL, nelle forme e confezioni: «20 mg compresse effervescenti» 6 compresse effervescenti, «20 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti, «20 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti, «20 mg compresse effervescenti» 30 compresse effervescenti (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale in via Firenze, 8/a, Parma, codice fiscale n. 00959190349.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Chiesi farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in via San Leonardo, 96, Parma; le operazioni di confezionamento sono eseguite sia dalla società Lamp San Prospero (Modena) nello stabilimento sito in via della Pace, 25/a, San Prospero s/s, sia dalla società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in via L. Ariosto, 50/60, Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg compresse effervescenti» 30 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026447108 (in base 10), 0T7384 (in base 32);

classe: «A nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo piroxicam-β-ciclodestrina gode di tutela brevettuale;

«20 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026447096 (in base 10), 0T737S (in base 32);

classe: «C»;

«20 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026447084 (in base 10), 0T737D (in base 32);

classe: «C»;

«20 mg compresse effervescenti» 6 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026447072 (in base 10), 0T7370 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: piroxicam-β-ciclodestrina mg 191,2 (pari a piroxicam mg 20);

eccipienti: lattosio monoidrato, glicina sodio carbonato, acido fumarico, aspartame, polietilenglicole 6000, aroma di limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore e dell'infiammazione nelle affezioni reumatiche (artrite reumatoide, osteoartrite) e muscolo-scheletriche (tendiniti, borsiti, dolore post-traumatico); dolore post-operatorio, dismenorrea primaria.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1648

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diarstene»

Estratto decreto n. 937 del 22 novembre 1999

Specialità medicinale: DIARSTENE, nella forma e confezione: «2 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via G. B. Piranesi, 38 - c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Confezione: in sostituzione della confezione «2 mg compresse» 30 compresse viene autorizzata la confezione «2 mg compresse» 12 compresse (codice A.I.C. 026112033).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 026112033 (in base 10), 0SWW11 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi-Synthelabo S.p.a., stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano) Italia, via Rivoltana, 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2 mg;

eccipienti: lattosio 66 mg; fosfato di calcio bibasico biidrato 85 mg; cellulosa microcristallina 12 mg; talco 20 mg; amido di mais 12 mg; magnesio stearato 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026112019 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A1714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Estratto decreto n. 939 del 23 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale NIFEDIPINA, per uso umano a denominazione comune, nella forma e confezione: «20 mg compesse a rilascio prolungato» 50 compresse a rilascio prolungato alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale n. 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033957010/G (in base 10), 10D94L (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (produzione completa).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 34,8 mg; amido di mais 14 mg; lattosio 10 mg; polisorbato 80 1 mg; magnesio stearato 0,2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,5 mg; polietilenglicole 0,5 mg; titanio biossido 0,45 mg; ferro ossido rosso 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1634

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiakem®»

Estratto decreto n. 944 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: TIAKEM®, nella forma e confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Laboratori farmaceutici Vita r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni n. 2, codice fiscale n. 09733760152.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata da: Laboratoires Synthelabo Groupe nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule;

A.I.C. n. 028244022 (in base 10), 0UXY1Q (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, copolimero acrilico e metacrilico esteri, etilcellulosa, monogliceridi diacetilati, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione della capsula:

gelatina, titanio biossido (E 171), ossidi di ferro (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato;

terapia e profilassi dell'insufficienza coronarica: angor da sforzo e da riposo, angina di Prinzmetal, angor post-infartuale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1747

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levocarvit»

Estratto decreto n. 945 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LEVOCARVIT, anche nelle forme e confezioni: «2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 2 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mitim S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Rodi, 27 - c.a.p. 25126, Italia, codice fiscale n. 07047730150.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monobose da 2 g;

A.I.C. n. 025943085 (in base 10), 0SRR1F (in base 32);

forma farmceutica: soluzione orale;

classe: «A nota 8»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina farmaceutica Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: l-carnitina 2 g;

eccipienti: saccarosio 0,56 g; sorbitolo soluz. 70% 2 g; metile p--idrossibenzoato 0,015 g; propile p-idrossibenzoato 0,002 g; aroma ciliegia 0,01 g; aroma amarena 0,01 g; acqua distillata quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: deficienze primarie e secondarie di carnitina. Danno metabolico miocardico in caso di cardiopatia ischemica: angina pectoris, stati post-infartuali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1632

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam»

Estratto decreto n. 946 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LORMETAZEPAM, per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «2 mg compresse rivestite» 30 compresse, «1 mg compresse rivestite» 30 compresse, «0,25% gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale n. 00400380580.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 032943019/G (in base 10), 0ZFBXC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992). Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V;

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering s.a. stabilimento sito in Lys-Lez-Lannoy (Francia), Z.I. e Roubaix-Eest - Rue de Toufflers (prouzione e controllo); Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G. Galilei, 7 (produzione e controllo).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: lormetazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio 73 mg; amido di mais 40, 42 mg; polivinilpirrolidone 25000 4 mg; magnesio stearato 0,3 mg; giallo chinolina ss e 104 0,11 mg; eudragit e 30 D 0,63 mg; talco 0,67 mg; titanio biossido 0,67 mg; polietilenglicole 5/6000 0,4 mg; polisorbato 80 0,065 mg; sodio carbossimetilcellulosa 0,05 mg; olio di silicone 0,015 mg;

confezione: «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 032943021/G (in base 10), 0ZFBXF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992). Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V;

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering s.a. stabilimento sito in Lys-Lez-Lannoy (Francia), Z.I. de Roubaix-Est - Rue de Toufflers (produzione e controllo); Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G. Galilei, 7 (produzione e controllo).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: lormetazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio 74 mg; amido di mais 40, 42 mg; polivinilpirrolidone 25000 4 mg; magnesio stearato 0,3 mg; eudragit e 30 D 0,63 mg; talco 0,67 mg; titanio biossido 0,67 mg; polietilenglicole 5/6000 0,4 mg; polisorbato 80 0,065 mg; sobio carbossimetilcellulosa 0,05 mg; olio di silicone 0,015 mg;

confezione: «0,25% gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 032943033/G (in base 10), 0ZFBXT (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. n. 539/1992). Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Berlimed s.a. stabilimento sito in Alcalà de Henares (Spagna), poligono Santa Rosa, C/Francisco Alonso, s/n (produzione e controllo); Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G. Galilei, 7 (produzione e controllo).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; essenza di limone 0,1 g; essenza di caramello 0,05 g; glicerolo 25 g; alcool 8 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml; aroma di arancio 0,35 g.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1633

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto decreto n. 947 del 23 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale NIMESULIDE per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse 30 compresse, «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138 - c.a.p. 00155 Italia, codice fiscale n. 00403210586.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033038011/G (in base 10), 0ZJ7PV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tor Sapienza, 138 (produzione completa).

Rilascio dei lotti: Polifarma S.p.a.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: dioctil sodio sulfosuccinato 1,5 mg; idrossipropilcellulosa 0,8 mg; lattosio 153,7 mg; sodio amido glicolato 35 mg; cellulosa microgranulare 100 g; olio vegetale idrogenato 8 mg; magnesio stearato 1 mg;

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033038023/G (in base10), 0ZJ7Q7 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Geymonat S.p.a., stabilimento sito in Anagni - Frosinone (Italia), via S. Anna, 2 (miscelazione-riempimento-confezionamento); Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tor Sapienza, 138 (controlli qualità).

Rilascio dei lotti: Polifarma S.p.a.

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1000 8 mg; saccarosio 1,805 g; malto destrine 15 mg; acido citrico 30 mg; aroma di arancio 42 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1722

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxosan»

Estratto decreto n. 948 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DOXOSAN, nelle forme e confezioni: «400 mg compresse» 20 compresse, «100 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 fiale 100 mg/10 ml, «200 mg BB granulato per soluzione orale» 20 bustine, «2% sciroppo» flacone da 200 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Edochim S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 72 - c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale n. 06809620013.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033887011 (in base 10), 10B4T3 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Torino (Italia), via Crescentino, 25 (produzione - confezionamento); Farmaceutici Procemsa S.r.l., stabilimento sito in Nichelino (Torino) Italia, via Mentana, 10 (produzione - confezionamento - controlli); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese, 118 (produzione - confezionamento - controlli); Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Trecate (Novara), Italia, via Silvio Pellico, 3 (controlli).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: doxofillina 400 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 13 mg; amido di mais 44 mg; mannitolo 40 mg; polivinilpirrolidone 26 mg; cellulosa microcristallina 64 mg; magnesio stearato 3 mg; talco 30 mg;

confezione: «100 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 fiale 100 mg/10 ml;

A.I.C. n. 033887023 (in base 10), 10B4TH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in Novata Milanese (Milano) - Italia, via Cavour, 41-43 (produzione - confezionamento - controlli; tranne test di verifica assenza pirogeni); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano) - Italia, via Buozzi, 2 (verifica dell'assenza dei pirogeni).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: doxofillina 100 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml;

confezione: «200 mg BB granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 033887035 (in base 10), 10B4TV (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Torino (Italia), via Crescentino 25, (produzione); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (produzione - controlli); Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Trecate (Novara) - Italia, via Silvio Pellico, 3 (controlli); Ivers Lee S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese) - Italia, corso della Vittoria, 1533 (confezionamento); Sigmar Italia S.r.l., stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno, 11 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: doxofillina 200 mg;

eccipienti: saccarosio 9,79 mg; ammonio glicirizzinato 10 mg; essenza di menta 0,02 mg;

confezione: «2% sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 033887047 (in base 10), 10B4U7 (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Torino (Italia), via Crescentino, 25 (produzione - confezionamento); Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Trecate (Novara) - Italia, via Silvio Pellico, 3 (controlli).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: doxofillina 4 g;

eccipienti: saccarosio 75 g; alcool etilico 96° 20 ml; metileparaidrossibenzoato 0,24 g; essenza di menta 0,4 ml; ammonio glicirizzinato 0,8 g; acqua bepurata quanto basta a 200 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1639

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dipentum»

Estratto decreto n. 953 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DIPENTUM, anche nelle forme e confezioni: «500 mg compresse» 100 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Ttitolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, c.a.p. 20152 - Italia, codice fiscale 07089990159.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «500 mg compresse» 100 compresse;

A.I.C. n. 028431029 (in base 10) 0V3NPP (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn AB stabilimento sito in Svezia, Bjorkgatan 30 Uppsala (completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: olsalazina sodica 500 mg;

eccipienti: crospovidone 30 mg; polividone 30 31 mg; silice colloidale 2 mg; magnesio stearato 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1631

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chemionazolo»

Estratto decreto n. 973 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CHEMIONAZOLO, anche nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi 150 ml + 5 cannule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: NCSN Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale Settecamini - Roma, via Tiburtina km 14,4, cap 00131 - Italia, codice fiscale 02881740589.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi 150 ml + 5 cannule;

A.I.C. n. 024868135 (in base 10) 0RQX97 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione vaginale;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: International Pharmaceuticals Associated S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via del Casale Cavallari, 53 (controlli sul principio attivo e sul probotto finito); C.O.C. Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese - Bologna (Italia), via Modena n. 15 (produzione e controlli sugli eccipienti e sul materiale di confezionamento).

Composizione: 1 flacone:

principio attivo: econazolo 150 mg;

eccipienti: glicole propilenico 10 g; acibo lattico 0,5 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,02 g; trimetilcetilammonio p-toluensolfonato 10 mg; profumo di lavanda 0,1 ml; acqua depurata quanto basta a 150 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1652

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Noxon»

Estratto decreto n. 929 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NOXON, anche nelle forme e confezioni: «8 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine, «8 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, c.a.p. 20152 - Italia, codice fiscale 07089990159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «8 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 029294055 (in base 10), 0VXZH7 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Milano), via Di Vittorio, 2 (completa).

Composizione: 1 bustina;

principio attivo: lornoxicam 8 mg.

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa ftalato 0,421 mg; lattosio 2348,579 mg; alginato di propilenglicole 300 mg; acido citrico 100 mg; aroma arancia 200 mg; acesulfame sale di potassio 40 mg; palmito stearato di saccarosio 3 mg;

confezione: «8 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 029294067 (in base 10), 0VXZHM (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Milano), via Di Vittorio, 2 (completa).

Composizione: 1 bustina;

principio attivo: lornoxicam 8 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa ftalato 0,421 mg; lattosio 2348,579 mg; alginato di propilenglicole 300 mg; acido citrico 100 mg; aroma arancia 200 mg; acesulfame sale di potassio 40 mg; palmito stearato di saccarosio 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 977 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NOXON, anche nelle forme e confezioni: «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini di polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, c.a.p. 20152 - Italia, codice fiscale 07089990159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 531/1993:

confezione: «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini di polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml;

A.I.C. n. 029294042 (in base 10), 0VXZGU (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: dr. Madaus GMBH stabilimento sito in Wasserburg - Germania, Heder Strasse 2 (produzione e confezionamento); Nycomed Austria AG stabilimento sito in Linz Austria, SCT Peter Strasse 25 (controlli); Grunental GMBH stabilimento sito in Germania, Zweifaller str. 12 - Stolberg (completa).

Composizione: polvere liofilizzata dati espressi per 1 flaconcino;

principio attivo: lornoxicam 8 mg;

eccipienti: mannitolo 100 mg; trometamolo 12 mg; disodio edetato 0,2 mg.

Composizione: solvente dati espressi per 1 fiala;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1745-00A1718

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam»

Estratto decreto n. 978 del 23 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico PIROXICAM per uso umano, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule» 30 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monsanto italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo - Milano, via Walter Tobagi, 8, Italia, codice fiscale 00798570156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule» 30 capsule;

A.I.C. n. 033537010/G (in base 10), 0ZZGZL (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A» nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 44, e all'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Apotex inc. stabilimento sito in Weston Ontario (Canada), 150 Signet Drive (tutte esclusi confezionamento e controlli); Monsanto italiana S.p.a. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano - Milano (Italia), via Volturno, 48 (confezionamento e controlli); Apotex inc. stabilimento sito in Weston Ontario (Canada), 4100 Weston road (confezionamento).

Composizione: 1 capsula;

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 100 mg; cellulosa microcristallina 90 mg; amido di mais 30 mg; acido stearico 10 mg; talco 0,075 mg; biossido di titanio (E 171) 0,4173 mg; gelatina 61,2025 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative; trattamento sintomatico degli stati dolorosi acuti quali dolore post-operatorio, post-traumatico, e la dismenorrea primaria.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative; trattamento sintomatico degli stati dolorosi acuti quali dolore post-operatorio, post-traumatico, e la dismenorrea primaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortradol»

Estratto decreto NCR n. 981 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale FORTRADOL, nella forma e confezione: «50 mg compresse solubili» 20 compresse solubili (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in viale Certosa, 130 - Milano, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Grunenthal GmbH nello stabilimento sito in Stolberg (Germania); le operazioni di controllo sono effettuate anche dalla società Grumenthal GmbH nello stabilimento sito in Aachen (Germania).

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg compresse solubili» 20 compresse solubili;

A.I.C. n. 028878130 (in base 10) 0VK99L (in base 32);

classe «C».

Composizione: 1 compressa solubile contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, sodio saccarinato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, agenti aromatizzanti (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi acuti e cronici di diverso tipo e causa, di media e grave intensità come pure in dolori indotti da interventi diagnostici e chirurgici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale sogetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1637

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benzac AC»

Estratto decreto NCR n. 983 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale BENZAC AC, nella forma e confezione: «10% gel detergente» tubo da 100 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale in via dell'Annunciata, 21 - 20100 Milano, codice fiscale 01539990349.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Laboratoires Galderma nello stabilimento sito in 74540 Alby Sur Chéran, Francia.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10% gel detergente» tubo da 100 g;

A.I.C. n. 032143048 (in base 10), 0YNXQ8 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: perossido di benzoile 10 g;

eccipienti: acril copolimero, carbomer 980, sodio c 14-C 16 olefina sulfonato, idrossido di sodio, acqua demineralizzata q.b. a 100 g.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: trattamento cutaneo dell'acne vulgaris del viso, del torace e della schiena.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1642

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem IBN»

Estratto decreto n. 985 del 23 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico DILTIAZEM IBN, nelle forme e confezioni: «120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule, «180 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule, «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio - Ferrara, via Cavour, 11, cap 20122, Italia, codice fiscale 10168120151.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;

A.I.C. n. 033016015/G (in base 10), 0ZHL6H (in base 32)

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori: I.B.N. Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova (Italia), via E. Bazzano n. 14 (confezionamento e controlli); Ethypharm Industries stabilimento sito in Houdan (France), Rue Saint Mathieu n. 17/21 (produzione capsule); Ethypharm Industries stabilimento sito in Grand Quevilly (France), Chemin de la Poudriere (produzione capsule e confezionamento).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: Diltiazem cloridrato 120 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 28 mg; povidone 5,55 mg; saccarosio 2,75 mg; etilcellulosa 0,75 mg; talco

1,07 mg; polimero di rivestimento a base di etilcellulosa 11,76 mg; dibutilsebacato 2,81 mg; gelatina 47,88 mg; eritrosina (E127) 0,37 mg; indigotina (E132) 2 mmg; titanio biossibo (E171) 0,75 mg;

confezione: «180 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;

A.I.C. n. 033016027/G (in base 10), 0ZHL6V (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori: I.B.N Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova (Italia), via E. Bazzano n. 14 (confezionamento e controlli); Ethypharm Industries, stabilimento sito in Houdan (France), Rue Saint Mathieu n. 17/21 (produzione capsule); Ethypharm Industries, stabilimento sito in Grand Quevilly (France), Chemin de la Poudriere (produzione capsule e confezionamento).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: diltiazem cloridrato 180 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 42 mg; povidone 8,32 mg; saccarosio 4,13 mg; etilcellulosa 1,13 mg; talco 1,61 mg; polimero di rivestimento a base di etilcellulosa 17,64 mg; dibutilsebacato 4,23 mg; gelatina 60,95 mg; indigotina (E132) 36,5 mmg; titanio biossido (E171) 1,01 mg;

confezione: «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;

A.I.C. n. 033016039/G (in base 10), 0ZHL77 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova (Italia), via E. Bazzano n. 14 (confezionamento e controlli); Ethypharm Industries, stabilimento sito in Houdan (France), Rue Saint Mathieu n. 17/21 (produzione capsule); Ethypharm Industries, stabilimento sito in Grand Quevilly (France), Chemin de la Poudriere (produzione capsule e confezionamento).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 300 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 70 mg; povidone 13,87 mg; saccarosio 6,87 mg; etilcellulosa 1,87 mg; talco 2,67 mg; polimero di rivestimento a base di etilcellulosa 29,4 mg; dibutilsebacato 7,03 mg; gelatina 95,1 mg; eritrosina (E127) 15 mmg; indigotina (E132) 0,21 mg; titanio biossido (E171) 1,68 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1653

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacol»

Estratto decreto NCR n. 986 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale ASACOL, nelle forme e confezioni: «1 g schiuma rettale» 1 contenitore sottopressione da 14 g + 7 cannule, «1 g schiuma rettale» 2 contenitori sottopressione da 14 g + 14 cannule (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale in via Palagi, 2, Milano codice fiscale n. 00752450155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Aerosol service italiana S.r.l. nello stabilimento sito in via Maglio, 6, Valmadrera, (Lecco).

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g schiuma rettale» 2 contenitori sottopressione da 14 g + 14 cannule;

A.I.C. n. 026416279 (in base 10), 0T654R (in base 32);

classe: «C»;

«1 g schiuma rettale» 1 contenitore sottopressione da 14 g + 7 cannule;

A.I.C. n. 026416267 (in base 10), 0T654Cc (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni contenitore sottopressione eroga una dose singola, ciascuna corrispondente a 1 g di mesalazina.

Ogni singola dose contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico o 5-asa) 1,00 g;

eccipienti: glicole propilenico, gliceridi caprilico/caprico ossietlenati, polisorbato 20, cera emulsionante, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, ascorbile palmitato, acido ascorbico, metile-p-idrossibenzoato, propile-p-idrossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, propano, n-butano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa localizzata alle parti distali dell'intestino, dal colon traverso sino al sigma ed alla ampolla rettale. Trattamento delle fasi attive della malattia e prevenzione delle recidive.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1655

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintocef»

Estratto decreto NCR n. 990 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale SINTOCEF, nella forma e confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso i.m.» astuccio contenente 1 flacone + 1 siringa preriempita + fazzolettino disinfettante (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione del flacone polvere può essere effettuata sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004, sia dalla società Biopharma S.r.l. nello stabilimento sito in S. Palomba (Roma), via delle Gerbere s.n.c. la produzione della siringa preriempita di solvente e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società I.B.N. Savio, nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14.

Il controllo è effettuato dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso i.m.» astuccio contenente 1 flacone + 1 siringa preriempita + fazzolettino disinfettante;

A.I.C. n. 028893042 (in base 10), 0VKRVL (in base 32);

classe «A; nota 55»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 7 ottobre 1999, con la quale la ditta Pulitzer italiana S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Cefonicid bisodico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico, polvere liofilizzata 1,081 g pari a g 1 di cefonicid acido;

la siringa preriempita di solvente per solo uso intramuscolare contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato f.u. 25 mg; acqua p.p.i. q.b. a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico nelle infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gran negativi sensibili a sintocef e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati o/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione in un'unica dose di 1 grammo di sintocef prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminanti o potenzialmente contaminanti, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di sintocef possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone) di sintocef riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1657

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novalbac»

Estratto decreto n. 993 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NOVALBAC, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule; «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138 - c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale n. 00403210586.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 033946017 (in base 10), 10CYF1 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe «A»; nota: 80;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa); G.E.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido di mais 48 mg; lattosio 228 mg; magnesio stearato 1 mg; sodio lauril solfato 0,1 mg; ossibo di ferro giallo 0,06 mg; biossido di titanio 0,12 mg; gelatina 62 mg;

confezione: «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 033946029 (in base 10), 10CYFF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe «A»; nota: 80;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.a., stabilimento sito in Scandicci (Firenze), Italia, strada statale 67 (Tosco Roma-

gnola) loc. Granatieri (produzione completa); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 5 ml:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: acido benzoico 2,5 mg; sorbitolo soluzione 4500 mg; glicerina 1000 mg; aroma di menta 5 mg; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1641

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefaclor»

Estratto decreto n. 991 del 23 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale CEFACLOR, per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «500 mg capsule rigide» 8 capsule, «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 5 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35 - c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 033508019/G (in base 10), 0ZYLPM (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere snc (completa + analisi).

Composizione: dati espressi per una capsula:

principio attivo: cefaclor (monoidrato) 524,48 mg;

eccipienti: amido di mais 47,52 mg; dimeticone 10 mg; magnesio stearato 8 mg;

composizione della capsula: gelatina 200 mcp; titanio biossido (E171) 6 mcp; indigotina 0,0086 mcp;

confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 5 g;

A.I.C. n. 033508021/G (in base 10), 0ZYLPP (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l. stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere snc (completa + analisi).

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cefaclor (monoidrato) 262,24 mg;

eccipienti: dimeticone 5 mg; gomma Guar 7,5 mg; amido di mais 10 mg; eritrosina (E127) 4 mg; aroma fragola 30 mg; sodio laurilsolfato 0,75 mg; metilcellulosa 3 mg; saccarosio quanto basta a 3000 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili: infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti. Otiti medie (processi infiammatori di origine batterica a carico dell'orecchio medio). Infezioni della cute e dei tessuti molli. Infezioni del tratto urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti. Sinusiti. Uretrite gonococcica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1645

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xefo»

Estratto decreto n. 1000 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale XEFO, anche nelle forme e confezioni: «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: dott. Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 - c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale n. 00795180157.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml;

A.I.C. n. 029313069 (in base 10), 0VYL1F (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile eslcusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Madaus GmbH, stabilimento sito in Wasserburg (Germania), Herder Strasse 2 (produzione e confezionamento); Hafslund Nycomed Pharma AG, stabilimento sito in Linz (Austria); SCT Peter-Strasse 25 (controlli); Grunenthal GmbH, stabilimento sito in Stolberg (Germania), Zweifaller 112 (tutte).

Composizione: polvere liofilizzata dati espressi per 1 flaconcino polv. liofilizzata:

principio attivo: lornoxicam 8 mg;

eccipienti: mannitolo 100 mg; trometamolo 12 mg; disodio edetato 0,2 mg.

Composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala;

eccipiente: acqua per iniettabili 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1656

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico relativo alla ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a.

Con il decreto n. 800.5/R.P.282/D1 del 14 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

LACRISERT - registrazione n. 13.185.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., in qualità di rappresentante per la vendita in Italia della Merck Sharp & Dohme B.V. - Olanda.

00A1888

Modificazioni allo statuto sociale della Fondazione di cultura per la cardiologia «Livia e Vittorio Tonolli»

Con decreto ministeriale 28 gennaio 2000 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della Fondazione di cultura per la cardiologia «Livia e Vittorio Tonolli», composto di tredici articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 1º ottobre 1999, repertorio n. 287955, a rogito del dott. Lanteri Raffaele, notaio in Verbania.

00A1789

Riconoscimento della personalità giuridica della «Admo - Associazione donatori midollo osseo - Federazione italiana» in Milano.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 2000 è riconosciuta la personalità giuridica della «Admo - Associazione donatori midollo osseo - Federazione italiana», con sede in Milano, ed è approvato il relativo statuto, debitamente vistato, composto di venti articoli, di cui all'atto pubblico del 1º ottobre 1999, repertorio n. 78875, a rogito del dott. Andrea Castello, notaio in Genova.

00A1790

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova del 22 dicembre 1999, è accettata la rinuncia della S.r.l. E.S.C.O. con sede in Dueville (Vicenza), via Marosticana, 380, alla concessione mineraria denominata «Barbalaita» sita nel territorio del comune di Schio (Vicenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 28/99 del 22 dicembre 1999, alla S.p.a. Industria Cementi Giovanni Rossi, con sede in Piacenza, è stata rinnovata per la durata di anni venticinque e ridotta di superficie, a decorrere dal 29 aprile 2000, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Monte Noroni» nei comuni di Fumane e Marano di Valpolicella (Verona).

00A1791

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA

Piano temporaneo per fronteggiare l'emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti in alcuni comuni del bacino di utenza BA3. Proroga ordinanze n. 51/99 e n. 52/99. (Ordinanza 31 gennaio 2000, n. 53).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA

(Omissis);

Ordina:

1. Ai sindaci dei comuni di Adelfia, Grumo Appula, Valenzano e Toritto, ricompresi nel bacino di utenza BA3 così come definito dal piano regionale ordinario, di conferire, con decorrenza dall'1 febbraio 2000 e per l'intero mese di febbraio 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di I cat. autorizzata all'esercizio, ubicata nel comune di Altamura.

2. Ai sindaci dei comuni di Bitetto e Noicattaro, ricompresi nel bacino di utenza BA3, così come definito dal piano regionale ordinario, di conferire, con decorrenza dall'1 febbraio 2000 e per l'intero mese di febbraio 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di I cat. autorizzata all'esercizio, ubicata nel comune di Bitonto.

3. Al sindaco del comune di Casamassima, ricompreso nel bacino di utenza BA3, così come definito dal piano regionale ordinario, di conferire, con decorrenza dall'1 gennaio 2000 e per l'intero mese di gennaio 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di I cat. autorizzata all'esercizio, ubicata nel comune di Conversano.

4. Ai sindaci dei comuni di Altamura, Bitonto e Conversano di disporre che venga consentito il conferimento dei rifiuti urbani alle discariche controllate di I cat. ubicate nei rispettivi territori, secondo la distribuzione e le modalità indicate ai commi precedenti.

5. La tariffa di smaltimento da applicare ad ogni comune conferente i rifiuti in ciascun impianto di discarica sopra indicato, sia in forza della appartenenza al bacino di utenza a servizio del quale è posto lo stesso impianto, sia in forza della presente ordinanza, così come previsto dalla legge, deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla legislazione regionale (ll.rr. n. 17/93 e n. 13/96) e dal programma di emergenza commissariale adottato con decreto n. 70/1997, come integrato dal decreto commissariale n. 243 del 24 novembre 1998.

6. Al Presidente dell'amministrazione provinciale di Bari, di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni e dei soggetti interessati.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni di Adelfia, Bitetto, Casamassima, Grumo Appula, Noicattaro, Valenzano e Toritto, nonché ai sindaci dei comuni di Altamura, Bitonto e Conversano e al Presidente dell'amministrazione provinciale di Bari. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Bari, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 31 gennaio 2000

Il commissario delegato: DISTASO

00A1543

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 16 febbraio 2000, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2000).

In calce alla legge citata in epigrafe, riportata nella prima colonna della pag. 5, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la firma «D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri», deve intendersi apposta, prima del «Visto», la seguente firma: «*DILIBERTO, Ministro della Giustizia*».

00A1925

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 recante: «Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1999». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 2000).

Nelle premesse del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 9, all'ottavo capoverso, dove è scritto: «Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 *giugno* 1999, ...», leggasi: «Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 *maggio* 1999, ...».

00A1889

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.